

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

## RESOCONTO STENOGRAFICO

319.

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LORENZO ACQUARONE**

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge di conversione:</b>			
(Annunzio della presentazione) . . . . .	19847	razione ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i> ,	
(Assegnazioni a Commissioni in sede		comma 3, del regolamento):	
referente ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i>		Conversione in legge del decreto-legge	
del regolamento) . . . . .	19847, 19848	24 gennaio 1996, n. 29, recante tra-	
(Autorizzazione di relazioni orali) . . .	19862	sformazione in ente di diritto pubbli-	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	19848	co economico dell'Azienda autonoma	
		di assistenza al volo per il traffico	
		aereo generale (3748).	
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Delibe-		PRESIDENTE . . . . .	19881, 19882, 19883
razione ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i> ,		BECCHETTI PAOLO (gruppo forza Italia),	
comma 3, del regolamento):		<i>Relatore</i> . . . . .	19881
Conversione in legge del decreto-legge		PUOTI GIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
16 gennaio 1996, n. 17, recante di-		<i>per i trasporti e la navigazione</i> . . .	
sposizioni fiscali urgenti in materia di			
controlli e anagrafe patrimoniale dei		<b>Disegno di legge di conversione</b> (Discus-	
dipendenti, al fine di contrastare l'e-		sione e approvazione):	
vasione e la corruzione (3725).		Conversione in legge del decreto-legge	
PRESIDENTE . . . . .	19869	30 dicembre 1995, n. 574, recante	
		riparto degli oneri derivanti dagli in-	
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Delibe-		crementi delle aliquote contributive	

319.

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

PAG.	PAG.
di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (3648).	
PRESIDENTE 19861, 19863, 19864, 19865, 19866	
BORDON WILLER (gruppo i democratici) . . . . . 19864, 19865	
COCCI ITALO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . . 19865	
GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia) . 19863, 19865	
INNOCENTI RENZO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . . 19866	
MASINI MARIO (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> . . . . . 19861, 19863, 19864	
MONTANARI DANILÒ (gruppo CCD) 19864, 19866	
VEGAS GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 19863, 19864, 19865	
<b>Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):</b>	
S. 2419. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile ( <i>approvato dal Senato</i> ) (3898).	
PRESIDENTE . . . . . 19871, 19872, 19873	
BARBERI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> . . . . . 19872	
ROSSI ORESTE (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> . . . . . 19872, 19873	
<b>Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):</b>	
S. 2396 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste ( <i>approvato dal Senato</i> ) (3760).	
PRESIDENTE . . . . . 19873, 19874	
LIOTTA SILVIO (gruppo forza Italia), <i>Presidente della V Commissione</i> . . . . 19874	
PEZZONI MARCO (gruppo progressisti - federativo) . . . . . 19874	
VEGAS GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 19874	
<b>Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):</b>	
Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria (3654).	
PRESIDENTE . . . . 19875, 19878, 19879, 19880	
GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia) 19878	
MARINO LUIGI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . . 19879	
OSTINELLI GABRIELE (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> . . . . . 19875, 19878, 19879	
VEGAS GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 19878, 19879	
<b>Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):</b>	
S. 534 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991 ( <i>approvato dal Senato</i> ) ( <i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i> ) (2674).	
PRESIDENTE . . . . . 19849, 19850	
de BIASE GAIOTTI PAOLA (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i> . . . . . 19849	
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 19850	
<b>Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):</b>	
S. 663 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990 ( <i>approvato dal Senato</i> ) ( <i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i> ) (3453).	
PRESIDENTE . . . . . 19850, 19851	
BOFFARDI GIULIANO (gruppo misto), <i>Relatore</i> . . . . . 19851	
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 19851	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):	
S. 1825 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3454).	
PRESIDENTE . . . . .	19851, 19852
DEL TURCO OTTAVIANO (gruppo i democratici), <i>Relatore</i> . . . . .	19852
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	19852
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):	
S. 1960 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991 (approvato dal Senato) (3456).	
PRESIDENTE . . . . .	19852, 19853
DEL TURCO OTTAVIANO (gruppo i democratici), <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	19853
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	19853
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):	
S. 1964 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3457).	
PRESIDENTE . . . . .	19853
DEL TURCO OTTAVIANO (gruppo i democratici), <i>Relatore</i> . . . . .	19854
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	19854
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):	
S. 1965 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3458).	
PRESIDENTE . . . . .	19854, 19855
de BIASE GAIOTTI PAOLA (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i> . . . . .	19854
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	19855
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):	
S. 1860 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3474).	
PRESIDENTE . . . . .	19855, 19856, 19857
PEZZONI MARCO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19857
ROCCHETTA FRANCO (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i> . . . . .	19855
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	19856
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):	
S. 1861 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3475).	
PRESIDENTE . . . . .	19857, 19858
MENEGON MAURIZIO (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> . . . . .	19857
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	19857
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):	
S. 1947 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3476).	
PRESIDENTE . . . . .	19858, 19859
MORSELLI STEFANO (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i> . . . . .	19858

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

	PAG.		PAG.
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	19859	<b>Nomine dei ministri di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica (Annunzio):</b>	
<b>Disegno di legge di ratifica</b> (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE . . . . .	19848
S. 1948 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991 ( <i>approvato dal Senato</i> ) ( <i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i> ) (3477).		<b>Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	19859, 19860	(Annunzio) . . . . .	19847
INCORVAIA CARMELO (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i> . . . . .	19860	<b>Sui lavori della Camera:</b>	
VOZZI ERNESTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	19860	PRESIDENTE . . . . .	19890
<b>Gruppi parlamentari:</b>		<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
(Modifica nella composizione) . . . . .	19847	PRESIDENTE . . . . .	19870, 19871, 19883, 19884, 19885, 19886, 19887, 19888, 19889, 19890
<b>In morte dell'onorevole Vincenzo Mancini:</b>		GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia) . . . . .	19887
PRESIDENTE . . . . .	19881	GIOVANARDI CARLO AMEDEO (gruppo CCD) . . . . .	19885
<b>Inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea di un disegno di legge e autorizzazione di relazione orale:</b>		GUERZONI LUCIANO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19883
PRESIDENTE . . . . .	19869	JANNONE GIORGIO (gruppo forza Italia) . . . . .	19886
ROSSI ORESTE (gruppo lega nord) . . . . .	19869	LA SAPONARA FRANCESCO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19888
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		MATTINA VINCENZO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19885
PRESIDENTE . . . . .	19849, 19873	NAPOLI ANGELA (gruppo alleanza nazionale) . . . . .	19887
MONTICONE ALBERTO (gruppo PPI) . . . . .	19873	PECORARO SCANIO ALFONSO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	19884
<b>Missioni</b> . . . . .	19847	SIGONA ATTILIO (gruppo forza Italia) . . . . .	19889
		STRIK LIEVERS LORENZO (gruppo forza Italia) . . . . .	19870
		VALIANTE ANTONIO (gruppo PPI) . . . . .	19889
		<b>Considerazioni integrative del relatore Oreste Rossi sul disegno di legge di conversione n. 3848.</b> . . . . .	19890

**La seduta comincia alle 10.**

LUCIO MALAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 14 febbraio 1996.  
(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Arata, Bertotti, Brugger, Galileo Guidi, Odorizzi, Parisi, Rodeghiero e Soro sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono otto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio dello scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, con decreto in data 16 febbraio 1996, n. 63, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1996, n. 40, ha deliberato lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

**Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.**

PRESIDENTE. I deputati Mauro Bonato e

Salvatore Bellomi hanno comunicato, con lettera in data 19 febbraio 1996, di aderire al gruppo parlamentare del centro cristiano democratico.

La presidenza di questo gruppo ha, a sua volta, comunicato di aver accolto la richiesta.

**Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro, con lettera in data 17 febbraio 1996, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 62, recante disposizioni urgenti per le attività produttive» (3904).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente, con il parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII, della IX della XI della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 21 febbraio 1996.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro, con lettera in data 19 febbraio 1996, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» (3905).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della X e della XII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

**Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 16 febbraio 1996, i seguenti disegni di legge, che sono stati assegnati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, in pari data, in sede referente, alle Commissioni sottoindicate:

S. 2403. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri. Norme in materia di organizzazione del medesimo Ministero» (*approvato dal Senato*) (3875), assegnato alla III Commissione permanente (Esteri) con i pareri delle Commissioni I, IV, V, VI, VII, VIII e XI:

S. 2419. — «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicem-

bre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile» (*approvato dal Senato*) (3898) assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente) con i pareri delle Commissioni I, V, VI, VII, XI e XIII nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento.

I suddetti disegni di legge sono stati altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 20 febbraio 1996.

**Annunzio delle nomine dei ministri di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 16 febbraio 1996, al Presidente della Camera la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,  
ho l'onore di informarla che il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data odierna, adottati su mia proposta, ha nominato ministro di grazia e giustizia il professor Vincenzo Caianiello e ministro del bilancio e della programmazione economica il professor Mario Arcelli.

firmato: Lamberto Dini»

Comunico che in pari data il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì inviato al Presidente della Camera la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,  
ho l'onore di informarla che con mio decreto in data odierna, sentito il Consiglio dei ministri, ho conferito al ministro del bilancio e della programmazione economica, professor Mario Arcelli, l'incarico del coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

firmato: Lamberto Dini»

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, per dare ordine ai lavori della seduta odierna e procedere alla votazione dei provvedimenti in esame in un momento più opportuno, tale cioè da non dover apprezzare per l'ennesima — e forse ultima — volta le circostanze, propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito al punto 4 e successivamente al punto 6.

Avverto che su questa proposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento darò la parola, ove ne sia fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dalla Presidenza.

*(È approvata).*

#### **Discussione del disegno di legge: S.534.**

— **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2674) (ore 10,11).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella moti-

vazione della relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole de Biase Gaiotti.

**PAOLA DE BIASE GAIOTTI. Relatore.** La ratifica del trattato di cooperazione contro il narcotraffico nel Perù ha sollevato, durante la discussione presso la Commissione esteri, alcuni problemi. Da un lato, questo trattato si colloca, insieme a tutta una serie di atti analoghi (circa ventiquattro), in una fase segnata da una accentuata consapevolezza internazionale della sfida posta dalla questione droga nel quadro delle interdipendenze dei mercati, compresi quelli finanziari, dal potere assunto dalla criminalità internazionale in termini politici ed economici, con la sua struttura articolata e moderna, con gli effetti di corruzione politica e svuotamento delle democrazie, accanto alla sempre più drammatica dimensione del fenomeno; dall'altro, però, le vicende interne al Perù in materia di lotta al narcotraffico hanno posto interrogativi circa la sua applicazione, sulla quale avevamo ritenuti necessari preliminari chiarimenti del Governo, che peraltro abbiamo avuto.

La fase a cui abbiamo fatto riferimento è quella che dà luogo alla Conferenza internazionale di Vienna del giugno 1987 ed alla convenzione del 1988; la quale vide, tra l'altro, un importante ruolo italiano, essendo fortemente segnata dalla iniziativa al segretario generale dell'UNFDAC Giuseppe Di Gennaro.

L'impegno internazionale che ne derivava apparve ulteriormente accentuarsi dopo la caduta del muro di Berlino, momento nel quale sembrò che finalmente l'umanità, finita la guerra fredda, potesse concentrarsi sui suoi mali veri: lo squilibrio nord-sud e la criminalità internazionale che ha il suo asse nel commercio di droga. Vennero così in primo piano nell'attenzione internazionale i problemi connessi alla riconversione produttiva, alla lotta di alcune *enclave* criminali (ricordiamo la vicenda della Colombia), al riciclaggio dei capitali, senza più le remore

che potevano essere legate all'alibi degli equilibri politici da garantire.

Il trattato con il Perù si colloca in questa fase positiva di cooperazione internazionale e ha come proprio oggetto lo scambio di informazioni relative alla prevenzione, all'abuso, al traffico illecito e all'applicazione delle tecnologie relative, ai controlli doganali sui sistemi di riciclaggio e sul trasferimento di capitali. Non prevede invece (ed è singolare, trattandosi di uno dei più importanti paesi produttori) una cooperazione nel campo della riconversione produttiva. Il trattato non comporta oneri di bilancio, essendo la copertura di quelli conseguenti già prevista nel testo unico delle leggi in materia di lotta alla droga. In tal senso, il trattato, pur seguendo uno schema analogo agli altri del periodo (tra essi, ricordo quelli con l'Argentina e il Cile), appare meno impegnativo.

Il Perù, come sappiamo, è un luogo storico della coltivazione e dell'uso della droga ed è anche uno dei maggiori produttori di sostanze stupefacenti, con la Bolivia, in America latina.

Per quanto riguarda le coltivazioni, vi è stato certo di fatto un impegno del governo peruviano con la collaborazione degli Stati Uniti nella distruzione e repressione, soprattutto delle coltivazioni d'altura, che non ha tuttavia potuto impedire la pura e semplice dislocazione della coltivazione.

Il fatto è che, secondo autorevoli documentazioni (mi riferisco in particolare ad un rapporto dell'Osservatorio droga dell'Unione europea), il nesso politica-droga è stato purtroppo tutt'altro che assente nelle vicende del Perù, con prove inquietanti delle convergenze tra esercito, narcotraffico e guerriglia. E in questo senso la Commissione esteri ha posto al Governo il problema della sicurezza, in qualche modo, dello scambio delle informazioni e della necessità di evidenziare che un impegno di questo genere debba vedere anche una più forte coerenza del governo peruviano.

Queste assicurazioni sono state fornite in Commissione esteri e, pertanto, l'auspicio comune è che la Camera proceda all'approvazione del disegno di legge di ratifica.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ERNESTO VOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: S.663 — Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3453) (ore 10,14).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la



discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Boffardi.

GIULIANO BOFFARDI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 22 novembre 1995, è relativo alla ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America, siglato il 27 settembre 1990, con riferimento all'accordo sul trasporto aereo del 1970. Il *Memorandum*, che la Camera è chiamata a ratificare, integra e modifica l'accordo del 1970: lo integra con riguardo ai servizi di combinazione, delle regole in comune fra le compagnie aeree, del cambio di capacità degli aerei; lo modifica in ordine alle tariffe ed ai prezzi. In particolare, viene integralmente sostituito l'articolo 10: mentre nel 1970 le tariffe dovevano in qualche modo essere concordate dai paesi tra i quali vigeva l'accordo nel settore del trasporto aereo, con la nuova normativa si introduce una certa liberalizzazione, per cui i singoli paesi e le singole compagnie sono posti nella condizione di definire autonomamente, salvo un confronto con le compagnie del paese con il quale si intrattengono le relazioni, le proprie tariffe.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari ed è stato approvato all'unanimità dalla Commissione affari esteri. Chiedo che anche l'Assemblea si esprima favorevolmente su di esso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ERNESTO VOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo condivide l'esposizione del relatore e si associa alle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: S. 1825.**

**- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3454) (ore 10,17).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Del Turco.

OTTAVIANO DEL TURCO, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica n. 3454 svolgerò considerazioni analoghe a quelle che esprimerò a proposito del disegno di legge di ratifica n. 3457, concernente un convenzione consolare sempre con il Regno del Marocco.

Si tratta di accordi che tradizionalmente vengono stipulati tra gli Stati; tuttavia il valore della ratifica che interviene oggi consiste nel fatto che circa un mese fa un cittadino del Marocco è stato barbaramente assassinato, nel corso di una vicenda balorda, nel nostro paese. Tutti hanno avuto modo di esprimere lo sdegno, il dolore, la solidarietà nei confronti della famiglia del cittadino marocchino e dello Stato del Marocco. Il Parlamento ha un solo modo per esprimere la sua partecipazione a questo sentimento di dolore: ratificare due trattati che sono stati sottoscritti rispettivamente il 25 febbraio 1992 e il 18 febbraio 1994.

È un atto politico importante che sottolinea il valore del gesto che la Camera si accinge a compiere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ERNESTO VOZZI *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa all'esposizione ed alle conclusioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 1960.**  
- **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991 (approvato dal Senato) (3456) (ore 10,20).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il vicepresidente della III Commissione, onorevole Del Turco.

OTTAVIANO DEL TURCO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, si tratta di ratificare un accordo stipulato il 18 aprile 1991, che quindi viene recepito con cinque anni di ritardo.

Faccio osservare che tale accordo ribadisce e rafforza i legami culturali che esistono tra la Repubblica italiana e quella cilena; vi sono, infatti, in Cile varie istituzioni culturali che fanno riferimento alla tradizione, alla cultura ed alla scuola italiana. La Commissione esteri, pur osservando che gli stanziamenti previsti sono insufficienti rispetto alle motivazioni ed ai contenuti dell'accordo sottoscritto con il Cile, in ogni caso raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica n. 3456.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ERNESTO VOZZI *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo si associa al relatore nel chiedere alla Camera di approvare il disegno di legge di ratifica in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 1964.**  
- **Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3457) (ore 10,23).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Del Turco.

OTTAVIANO DEL TURCO, *Relatore*. Signor Presidente, per questa ratifica valgono le considerazioni svolte in precedenza in occasione della discussione del disegno di legge di ratifica n. 3454. Desidero solo far presente all'Assemblea che i contenuti di questa Convenzione non si discostano da quelli della Convenzione di Vienna del 1963. Per tale ragione, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ERNESTO VOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: S. 1965.**

— **Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3458) (ore 10,27).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole de Biase Gaiotti.

PAOLA DE BIASE GAIOTTI, *Relatore*. Signor Presidente, la Convenzione contiene un nuovo statuto delle scuole europee, cioè le scuole che sono state istituite dalla Comunità europea con un primo statuto del 1957 e che sono oggi presenti in più sedi europee, tra cui anche l'Italia, a Ispra in provincia di Varese, a Bruxelles, eccetera. Vorrei ricordare che le scuole europee costituiscono un singolare esempio di formazione multilingue; avrebbero dovuto e potuto costituire un modello di politica comune della formazione in Europa. Restano comunque tali e con questa Convenzione ci limitiamo a ratificare una modifica dello Statuto in materia di didattica e di composizione degli organi.

La Commissione affari esteri raccomanda

pertanto all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ERNESTO VOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, si tratta di una valida istituzione che opera proficuamente da anni e quindi il Governo non può che associarsi alle considerazioni del relatore.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: S. 1860.**

**— Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità**

**europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3474) (ore 10,30).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rocchetta.

**FRANCO ROCCHETTA, Relatore.** Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ad esaminare un disegno di legge dal testo assai scarno, già approvato dal Senato nella seduta del 22 novembre 1995, relativo alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la stessa CECA, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con gli allegati, l'atto finale e le dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

Ricordo che in apertura del testo dell'accordo sono riaffermati i principi democratici ed i diritti dell'uomo, il cui rispetto, sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi è — o dovrebbe essere — alla base delle politiche estere ed interne sia della Comunità sia della Repubblica di Slovenia; sono principi che costituiscono un elemento fondamentale dell'accordo.

L'accordo in esame fa seguito ad un ac-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

cordo di cooperazione concluso fra la CEE e la Slovenia nell'aprile del 1993 e ratificato con decisione del Consiglio della CEE il 19 luglio 1993, accordo al quale in molte parti si richiama. A differenza di quest'ultimo, stipulato tra la Slovenia e la Comunità economica europea e pertanto ratificato dalla Comunità ed entrato in vigore per tutti gli Stati membri, l'accordo in esame si configura come un accordo misto di cui — come chiarito nella dichiarazione interpretativa finale — sono parte anche tutti gli Stati membri della CECA, che pertanto devono procedere a ratificarlo secondo le rispettive procedure costituzionali.

Tale atto, peraltro, si configura come un aggiornamento, sia pur parziale, di accordi già esistenti con la precedente Federazione iugoslava. L'accordo fra la Slovenia e la Comunità economica del carbone e dell'acciaio predispone una forma di cooperazione finalizzata a promuovere gli scambi fra le parti di prodotti di competenza della CECA, individuati nell'allegato 1 dell'accordo, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di riequilibrare gli scambi commerciali fra le parti, favorendo altresì le condizioni di accesso dei prodotti sloveni nel mercato comunitario (il che è stabilito dall'articolo 2). A tal fine è prevista l'ammissione nella Comunità di prodotti sloveni, indicati nell'allegato 1, senza darsi restrizioni quantitative o misure con effetto equivalente. Per i prodotti di cui all'allegato 2, invece (soprattutto ghise), è previsto un regime tariffario di importazione alle condizioni e nei limiti massimali fissati annualmente dalla Comunità. Laddove le offerte degli operatori sloveni rischiano di recare danno al mercato comunitario a causa delle differenti condizioni di concorrenza dei prezzi, l'altra parte può adire il comitato misto istituito all'articolo 8 dell'accordo oppure adottare appropriate misure di salvaguardia, come prescritto dall'articolo 6.

Come sottolinea peraltro la relazione allegata al disegno di legge n. 1860 proveniente dal Senato, l'attuazione dell'accordo non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, poiché le spese per le riunioni del comitato misto, che è formato da rappresentanti degli Stati contraenti e

che si riunisce almeno una volta l'anno, sono a carico della Comunità.

Raccomando pertanto l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ERNESTO VOZZI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, come ha osservato il relatore, si tratta di uno strumento complementare rispetto al più vasto accordo stipulato tra la Slovenia e la Comunità europea. È un'altra pietra sulla strada dell'ampliamento della cooperazione tra gli Stati europei. Pertanto, il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pezzoni. Ne ha facoltà.

MARCO PEZZONI. Signor Presidente, colleghi, vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni. Mi pare estremamente significativo il fatto che oggi approviamo, durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea un piccolo accordo che però fa parte di quel più grande processo di integrazione europea verso i paesi del centro Europa.

È proprio in questo spirito che dichiaro il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo ed invito il Governo, proprio in questo semestre di Presidenza italiana, ad aumentare gli sforzi per trovare anche su altre questioni ancora aperte un accordo con i paesi del centro Europa, ed in particolare con la piccola Repubblica della Slovenia.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento. La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: S. 1861.**

— **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3475) (ore 10,38).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Menegon.

MAURIZIO MENEGON, *Relatore*. Signor Presidente, prima di addentrarmi nell'illustrazione dell'Accordo in esame, ricordo che esso è già stato esaminato dal Senato, il quale ha approvato il relativo disegno di legge il 22 novembre 1995.

L'Accordo italo-singaporegno oggetto del presente provvedimento, che rappresenta il nucleo centrale attorno al quale si dovrà sviluppare e consolidare la cooperazione tra Italia e Singapore in ambito culturale, scientifico e tecnologico, non si discosta dal collaudato schema già utilizzato in analoghe situazioni. Si tratta di una sorta di accordo-quadro, che individua a livello di dichiarazione di principio le linee direttrici che regoleranno il rapporto del nostro paese con quello che può essere definito già da oggi un *partner* fondamentale per l'Italia nel sud-est asiatico. Tale Accordo rappresenta inoltre una valida possibilità per rafforzare la nostra presenza in un'area di grande importanza economica e commerciale.

L'applicazione del presente Accordo sarà garantita dalla costituzione di un comitato congiunto, che si riunirà almeno una volta ogni tre anni, alternativamente a Singapore e a Roma. L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà valido, come dispone l'articolo 7, a tempo indeterminato, salvo che venga dichiarato «terminato» da una delle due parti con un preavviso di sei mesi. Gli oneri finanziari previsti dall'attuazione del presente provvedimento sono quantificati in lire 248 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 261 milioni annui a decorrere dal 1997.

Alla luce di quanto ho detto, esprimo il voto favorevole del gruppo della lega nord e raccomando all'Assemblea una rapida approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ERNESTO VOZZI, *Sottosegretario di Stato*

per le finanze. Signor Presidente, il Governo concorda con le valutazioni e le conclusioni del relatore.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: S. 1947.**

— **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Ro-**

**ma il 18 maggio 1990 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3476) (ore 10,42).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Morselli.

**STEFANO MORSELLI, Relatore.** Signor Presidente, il disegno di legge n. 3476 è stato trasmesso dalla Presidenza del Senato alla Presidenza della Camera il 24 novembre 1995. Esso rientra nella serie di provvedimenti con i quali il Ministero degli affari esteri mira a promuovere la presenza della cultura, della lingua, della civiltà e della storia italiana in alcuni paesi in via di sviluppo che, ad oggi, non intrattengono con il nostro paese particolari relazioni o scambi anche in altri settori. Si ritiene quindi che incoraggiare e sviluppare la cooperazione tra l'Italia e tali paesi (in questo caso la Repubblica socialista del Vietnam) nei settori della cultura e dell'arte sia, anche in prospettiva, una importante possibilità per sviluppare relazioni future in vari e più vasti settori.

L'articolo 1 del presente Accordo sottolinea gli impegni che i due paesi assumono per incoraggiare la promozione della cultura e delle arti, favorendo lo scambio di docenti, ricercatori, esperti, artisti, libri, film, programmi radiotelevisivi e musicali, nonché di esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione.

L'articolo 2 stabilisce che le parti contraenti possono accordare ai cittadini dell'al-



tro paese borse di studio per iniziare o continuare, in conformità alle rispettive procedure vigenti, gli studi nei vari istituti di istruzione superiore; in concerto con il successivo articolo 3 viene prevista, a prescindere dalla concessione della borsa di studio, qualsivoglia agevolazione per compiere nelle università (e più in generale negli istituti superiori) studi e ricerche.

Al fine di stabilire e di controllare le modalità di attuazione del presente Accordo l'articolo 4 prevede la creazione di una commissione mista, che si riunirà almeno una volta ogni tre anni alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica vietnamita. L'accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore a tempo indeterminato, a meno che non venga denunciato da una delle parti contraenti, previa notifica di 6 mesi. Gli oneri derivanti dall'attuazione del predetto accordo sono valutati in 242 milioni per gli anni 1995 e 1996 e in 256 milioni a decorrere dal 1997. A questo onere finanziario si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

Chiedendo all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge, desidero rilevare che l'oggetto è vasto e generico. Si potrebbe per questo tradurre in uno strumento di scarsa utilità per il nostro paese ma, in definitiva, con impegno e buona volontà potrà dare vita ad importanti momenti di contatto con realtà che hanno visto per molti decenni censurata buona parte della propria tradizione culturale e artistica e che proprio attraverso accordi di questo genere possono trovare nuovi incentivi e nuovi sviluppi di crescita culturale e democratica.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ERNESTO VOZZI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo si associa al relatore nel richiedere all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: S. 1948.**

— **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3477) (ore 10,44).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, il relatore, onorevole Incorvaia.

CARMELO INCORVAIA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3477, approvato dal Senato, reca il titolo: Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991. L'accordo consta di sei articoli, rientra nella serie di iniziative intraprese dal Ministero degli affari esteri italiano dirette ad estendere la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiana ad un sempre maggior numero di paesi e fornisce le linee generali secondo le quali la cooperazione culturale bilaterale è destinata a svilupparsi.

L'articolo 1 indica gli impegni che le parti assumono allo scopo di promuovere e sviluppare le relazioni tra i due paesi nei settori della cultura e dell'arte. In particolare, le parti incoraggeranno le visite di docenti, esperti ed artisti e lo scambio di libri, film, programmi radiotelevisivi e musicali; favoriranno l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche ad opera di ciascuna delle parti nel territorio dell'altra; si scambieranno esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione.

L'articolo 2 prevede la possibilità per ciascuna delle parti di concedere borse di studio a cittadini dell'altra, per iniziare o continuare gli studi nei vari istituti di istruzione superiore, mentre nell'articolo 3 si dispone che studenti o studiosi di uno dei due paesi siano agevolati, a prescindere dalla conces-

sione di borse di studio, nel compiere studi e ricerche nelle università e, in genere, negli istituti di istruzione superiore. Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 dell'Accordo costituiscono un mezzo di penetrazione della cultura e della lingua italiana, in quanto è da ritenersi che sarà prevalentemente il nostro paese a fornire borse di studio e a favorire gli studi presso i propri istituti, piuttosto che l'inverso.

Un comitato congiunto verrà istituito dalle parti per stabilire e controllare le modalità di realizzazione dell'Accordo (articolo 4), il quale entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica e resterà valido a tempo indeterminato, salvo denuncia di una delle parti, previa notifica di sei mesi (articoli 5 e 6).

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in lire 194 milioni per l'anno 1995, 206 milioni per l'anno 1996 e 194 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. La relazione tecnica allegata al documento atto Senato n. 1948 li indica dettagliatamente. Essi concernono le spese di viaggio di docenti e ricercatori, gli scambi di libri e pubblicazioni, l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, la concessione di borse di studio, le spese di missione dei componenti italiani del comitato congiunto di cui all'articolo 4.

La Commissione affari esteri e comunitari ha votato all'unanimità a favore del disegno di legge che, in conclusione, si chiede all'Assemblea di approvare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ERNESTO VOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anche di questo disegno di legge il Governo raccomanda alla Camera la definitiva approvazione e si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (3648) (ore 10,54).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 1995 n. 574, recante riparto degli oneri

derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 2 febbraio scorso la XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Mario Masini, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO MASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le norme contenute nel disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare, introdotte nel decreto-legge n. 574 del 1995, riguardano un particolare aspetto della disciplina generale delle pensioni, quello appunto delle cosiddette pensioni d'annata che, come si ricorderà, venne in rilievo intorno alla fine degli anni ottanta e costituì, obiettivamente, un serio problema per i responsabili politici, dal momento che si trattava di venire incontro alle esigenze di un considerevole numero di pensionati i cui trattamenti risultavano inadeguati a causa della loro perdita di valore nel tempo con ricorso alle risorse finanziarie pubbliche.

Il problema trovò soluzione con l'emanazione della legge n. 9 del 1991, nell'ambito della quale furono fissate nel tempo le gradualità di adeguamento economico dei trattamenti pensionistici interessati attraverso aumenti economici a carico del bilancio dello Stato.

Occorre rilevare, altresì, che l'ultima *tranche* di detti aumenti, che avrebbe dovuto essere erogata con decorrenza 1° gennaio 1994, a causa del grave dissesto della finanza statale, ha subito un primo rinvio al 1° gennaio 1995 con la legge finanziaria per il 1994 e successivamente al 1° ottobre 1995 con la legge finanziaria per il 1995. Quest'ultima legge, peraltro, mutava il criterio di finanziamento di detto aumento stabilito dalla legge n. 59 del 1991, disponendo l'emanazione entro il 30 giugno 1995 di un decreto interministeriale (lavoro-tesoro) che avrebbe dovuto fissare gli aumenti delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri.

L'aumento dei contributi previdenziali già fissato dai ministeri competenti sul piano operativo, è rimasto bloccato a causa delle difficoltà insorte per la ripartizione degli stessi tra datore di lavoro e lavoratore.

Le difficoltà erano rappresentate dal fatto che, non esistendo nel settore pubblico una gestione pensionistica propria, non era possibile determinare il coefficiente di ripartizione, così come invece avvenne nel settore privato, dove esso poteva essere fissato nella misura di due terzi a carico del datore di lavoro e di un terzo a carico del lavoratore, con la conseguenza ingiusta per gli impiegati pubblici che l'aumento doveva restare interamente a carico del lavoratore.

In seguito alla riforma del sistema previdenziale attuata con la legge n. 335 del 1995, operante anche per i predetti statali una gestione previdenziale specifica, è stato possibile fissare anche per i dipendenti pubblici i contributi per il finanziamento della gestione.

Il decreto in esame, estendendo dal 1° gennaio 1996 anche al settore statale il criterio di riparto degli oneri derivanti dall'aumento dei contributi previdenziali, necessario per fissare l'ultima *tranche* degli incrementi delle pensioni d'annata tra lo Stato datore di lavoro ed il dipendente, è diretto quindi a ricondurre ad equità l'intera questione.

Per scrupolo, tenuto conto che l'intervento dello Stato è previsto dal 1° gennaio 1996, appare opportuno precisare che per un limitato periodo, cioè dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995 a carico del lavoratore rimarrà l'intera quota contributiva, così come è stato chiarito dal rappresentante del Governo durante la discussione del provvedimento in sede referente presso la Commissione lavoro.

Per far fronte alla spesa, che comporta un onere di 240 miliardi annui a decorrere dal 1996, è prevista una corrispondente riduzione per un importo pari ad un punto percentuale degli stanziamenti iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il 1996 e relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998.

Dall'ultima relazione si evince una difficoltà ad individuare se la percentuale dell'u-

no per cento sia congrua o meno e quindi è bene ci vengano forniti i pareri della Commissione bilancio e del Governo. Alla luce dei fatti descritti, la conversione in legge del decreto-legge appare un atto dovuto. Pertanto il Parlamento non deve lasciarsi sfuggire l'occasione di chiudere definitivamente una delicata e complessa vicenda che ha interessato numerosi cittadini i quali hanno dovuto attendere a lungo per veder riconosciuti i propri diritti.

Per tali ragioni invito l'Assemblea a votare a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 574 del 1995.

#### **Autorizzazione di relazioni orali.**

**PRESIDENTE.** La II Commissione permanente (Giustizia) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara» (3630).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Le Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente) hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano» (3792).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

**Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 3648 (ore 10,59).**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

**GIACOMO GARRA.** Rinuncio a intervenire, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Chiedo al deputato segretario di dare lettura del parere della Commissione bilancio.

**LUCIO MALAN, Segretario, legge:**

La Commissione bilancio ha espresso, in data odierna, il seguente parere:

**PARERE FAVOREVOLE**

sul testo, a condizione che:

all'articolo 2 le parole «corrispondenti alla percentuale dell'1 per cento» siano sostituite dalle seguenti «corrispondenti alla percentuale del 3 per cento»;

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Ciocchetti 2.2 e Bordon 2.1 in quanto carenti di compensazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

**MARIO MASINI, Relatore.** Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un parere della Commissione bilancio che, per quanto attiene alla copertura, prevede una elevazione della percentuale dall'1 al 3 per cento. È un elemento che cambia anche il senso degli emendamenti Ciocchetti 2.2 e Bordon 2.1.

Nell'emendamento 2.3 del Governo mi sembra si lasci spazio ad una interpretazione proporzionale; non si fissa infatti alcuna aliquota, né quella dell'1,1 né quella dell'1,3 per cento, ma ci si limita a dare una indicazione generica.

Vorrei pertanto sentire il parere del Governo a tale proposito.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Signor Presidente, il Governo, rifatti i calcoli relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, ha ritenuto opportuno modificare il testo originario del decreto-legge, prevedendo un diverso metodo di calcolo riferito ai capitoli dai quali trarre le risorse. Per questo motivo ha presentato l'emendamento 2.3, che modifica il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, riducendo così in maniera proporzionale gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato e conseguentemente sopprimendo le parole «per importi corrispondenti alla percentuale dell'1 per cento».

Tuttavia questa mattina la Commissione bilancio, allorquando ha espresso il proprio parere sul provvedimento, ha ritenuto non doversi accogliere la tesi di una riduzione proporzionale degli stanziamenti iscritti sui capitoli del bilancio dello Stato, così come proposto dal Governo, bensì quella di una riduzione della misura del 3 per cento per i capitoli a cui si fa riferimento. A questo proposito il Governo si riserva di presentare un emendamento che recepisca il suggerimento avanzato dalla Commissione bilancio.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

Conseguentemente, il Governo non può che esprimere parere contrario sugli emendamenti Ciocchetti 2.2 e Bordon 2.1, essendo ritornato alla logica del taglio percentuale predeterminato. Per tale motivo non si può quindi prevedere, per i capitoli contemplati negli emendamenti dei colleghi Ciocchetti e Bordon, una riduzione degli stanziamenti. Concludo ribadendo il parere contrario sugli emendamenti Ciocchetti 2.2 e Bordon 2.1, riservandomi nel contempo di presentare un emendamento che recepisca il parere espresso dalla Commissione bilancio.

MARIO MASINI. *Relatore*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO MASINI, *Relatore*. In attesa della presentazione dell'emendamento del Governo, testé preannunciata dal sottosegretario Vegas, chiedo una sospensione di dieci minuti per consentire al Comitato dei nove di riunirsi.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo la seduta per dieci minuti, accogliendo la proposta del relatore.

**La seduta, sospesa alle 11,5,  
è ripresa alle 11,15.**

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato l'emendamento 2.4 (*vedi l'allegato A*).

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se intenda aggiungere qualche considerazione.

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, signor Presidente, il Governo ritira l'emendamento 2.3 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.4.

Quanto agli emendamenti presentati, il

Governo non può esprimere un parere favorevole in quanto, come ho già affermato in precedenza, si inseriscono in un'ottica «di taglio» tale per cui il loro accoglimento provocherebbe degli scompensi nella riduzione dei capitoli. Del resto, si tratta di problemi rilevanti, ampiamente dibattuti durante la manovra finanziaria.

Ferma restando l'attenzione del Governo su tali questioni, sarebbe opportuno — ed in tal senso rivolgo un invito ai presentatori — il loro ritiro, trasfondendone il contenuto in appositi ordini del giorno che l'esecutivo potrebbe valutare positivamente, con una certa disponibilità.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati.

MARIO MASINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 2.4 del Governo che accoglie le condizioni poste dalla V Commissione. In ordine agli emendamenti Ciocchetti 2.2 e Bordon 2.1, ribadisco che la Commissione si rimette alle determinazioni del Governo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se aderiscano all'invito del Governo a ritirarli.

DANILO MONTANARI. Ritiro l'emendamento Ciocchetti 2.2, di cui sono cofirmatario.

WILLER BORDON. Sì, signor Presidente, e ritiro il mio emendamento 2.1, riservandomi di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno che impegni il Governo a ripristinare gli stanziamenti colpiti.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

Avverto che sono stati presentati gli ordini del giorno Garra n. 9/3648/1 e Bordon ed altri n. 9/3648/2 (vedi all'allegato A).

Prego il deputato segretario di dare lettura, per maggiore chiarezza, dell'ordine del giorno Garra n. 9/3648/1.

LUCIANO CAVERI, *Segretario*, legge:

«La Camera,

considerato che la relazione del Governo che accompagna il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, si riferisce ai soli dipendenti statali,

impegna il Governo

a che analogo trattamento sia operato nei confronti delle categorie il cui stato giuridico è assimilato a quello dei dipendenti statali.

Garra».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Garra se insista per la votazione.

GIACOMO GARRA. No, Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Garra. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'ordine del giorno Bordon ed altri n. 9/3648/2.

LUCIANO CAVERI, *Segretario*, legge:

«La Camera

impegna il Governo,

con successivo provvedimento, a reintegrare l'entità degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, come determinati in sede di legge finanziaria.

Bordon, Montanari,  
Musumeci, Ciocchetti».

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Trattandosi della richiesta d'interventi di carattere legislativo, non posso che accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione.

WILLER BORDON. Sì, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bordon.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Bordon ed altri n. 9/3648/2, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cocci. Ne ha facoltà.

ITALO COCCI. Signor Presidente, il nostro gruppo, pur giudicando positivamente l'opportunità di giungere ad una soluzione del problema annoso delle pensioni d'annata, ritiene tuttavia di non poter esprimere un giudizio completamente positivo, dal momento che nel provvedimento in esame si ridefiniscono le aliquote contributive modificando le regole a gioco già iniziato. In sostanza, si rideterminano aliquote sulla base di un'esigenza di maggiore spesa ma si determina comunque un maggiore onere per i lavoratori.

Inoltre, il provvedimento richiama alcune questioni da noi già segnalate nell'ambito della discussione sulla riforma delle pensioni. Il sistema previdenziale non può continuare ad essere finanziato attraverso un mero rapporto finanziario fra chi lavora e chi è in pensione; è necessario, pertanto, che il sistema di finanziamento della previdenza sia rivisto, come più volte abbiamo chiesto. Questo non è stato fatto e quindi, ovviamente, gli oneri per ogni miglioramento di condizione dei pensionati ricadono sempre su

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

chi lavora. Nel caso specifico il datore di lavoro è lo Stato e, quindi, l'onere in qualche modo ricade sulla collettività. Mi pare comunque che questo non risolva il problema legato alla necessità di rivedere i criteri di finanziamento del sistema.

Sulla base di queste valutazioni, ci asterremo dalla votazione sul provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Innocenti. Ne ha facoltà.

**RENZO INNOCENTI.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo sul provvedimento in esame, che garantisce una maggiore compiutezza al processo iniziato nel 1990 in ordine al pagamento delle pensioni d'annata, ripristinando una norma di giustizia e di equilibrio. Oggi agiamo in virtù di un provvedimento di legge che in passato obbligava a ricercare una copertura finanziaria con un equilibrio ed un ricarico di contribuzione. Il provvedimento consente di allineare il settore pubblico al resto del mondo del lavoro dipendente. Non si tratta, quindi, di un ulteriore aggravio, bensì di una norma volta a riequilibrare il rapporto tra pagamento dei contributi e prestazione tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Per tali motivi voteremo a favore del disegno di legge n. 648.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Montanari. Ne ha facoltà.

**DANILO MONTANARI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare che i deputati del gruppo del centro cristiano democratico esprimeranno un voto favorevole, non posso esimermi dal ricordare che il provvedimento in esame risolve l'annoso problema delle pensioni d'annata e della configurazione di tale voce nel bilancio dello Stato.

Debbo dunque ribadire che, con il provvedimento all'ordine del giorno, si è compiuto un altro passo, anche se piccolo, nel

tentativo di equiparare finalmente il lavoro pubblico a quello privato.

Confermo, pertanto, il voto favorevole dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3648, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (3648):

Presenti . . . . .	435
Votanti . . . . .	417
Astenuti . . . . .	18
Maggioranza . . . . .	209
Hanno votato sì . . . . .	416
Hanno votato no . . . . .	1

*(La Camera approva).*

### **Votazione finale di disegni di legge di ratifica.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale dei disegni di legge di ratifica precedentemente esaminati.

Indico la votazione nominale finale, me-



## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

dante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2674, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 534. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991» *(approvato dal Senato)* (2674):

Presenti . . . . .	420
Votanti . . . . .	418
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	210
Hanno votato sì . . . . .	417
Hanno votato no . . . . .	1

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3454, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1825. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992» *(approvato dal Senato)* (3454):

Presenti . . . . .	415
Votanti . . . . .	412
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	207
Hanno votato sì . . . . .	410
Hanno votato no . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale finale, me-

dante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3456, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1960. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991» *(approvato dal Senato)* (3456):

Presenti e votanti . . . . .	413
Maggioranza . . . . .	207
Hanno votato sì . . . . .	413

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3453, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 663. — «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990» *(approvato dal Senato)* (3453):

Presenti e votanti . . . . .	408
Maggioranza . . . . .	205
Hanno votato sì . . . . .	408

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3457, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

S. 1964. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994» (approvato dal Senato) (3457):

Presenti . . . . .	406
Votanti . . . . .	405
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	203
Hanno votato sì . . . . .	405

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3458, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1965. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994» (approvato dal Senato) (3458):

Presenti . . . . .	413
Votanti . . . . .	412
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	207
Hanno votato sì . . . . .	412

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3474, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1860 — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993» (approvato dal Senato) (3474):

Presenti . . . . .	416
Votanti . . . . .	415
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	208
Hanno votato sì . . . . .	415

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3475, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1861. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990» (approvato dal Senato) (3475):

Presenti . . . . .	412
Votanti . . . . .	410
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	206
Hanno votato sì . . . . .	409
Hanno votato no . . . . .	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3476, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1947. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990» (approvato dal Senato) (3476):

Presenti . . . . .	416
Votanti . . . . .	415
Astenuti . . . . .	1

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

Maggioranza . . . . .	208
Hanno votato sì . . . . .	414
Hanno votato no . . . . .	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3477, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1948. — «Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991» (approvato dal Senato) (3477):

Presenti . . . . .	411
Votanti . . . . .	409
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	205
Hanno votato sì . . . . .	407
Hanno votato no . . . . .	2

(La Camera approva).

**Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (3725) (ore 11,40).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

Ricordo che nella seduta del 14 febbraio scorso si è conclusa la discussione.

Passiamo pertanto alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 17 del 1996, di cui al disegno di legge di conversione n. 3725.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	413
Votanti . . . . .	411
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	206
Hanno votato sì . . . . .	389
Hanno votato no . . . . .	22

(La Camera approva).

**Inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea di un disegno di legge di conversione e autorizzazione di relazione orale (ore 11,43).**

ORESTE ROSSI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a seguito dell'accordo intervenuto ieri in Commissione ambiente, alla presenza del rappresentante del Governo, professor Barberi, chiedo, a nome della Commissione ambiente, e del gruppo della lega nord di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.

Vi è l'impegno da parte di tutti i gruppi a non presentare emendamenti al decreto-legge in questione.

PRESIDENTE. Avverto che su questa pro-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

posta avanzata dal gruppo della lega nord e fatta propria anche dal presidente della Commissione ambiente, nonché sollecitata da più parti, darò la parola, ove ne sia fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare, ricordo che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 del regolamento, per discutere e deliberare su materie non iscritte all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione dell'Assemblea con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla richiesta di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea la discussione del disegno di legge di conversione n. 3898.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	360
Votanti . . . . .	359
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza dei tre quarti dei votanti . . . . .	270
Hanno votato sì . . . . .	359

*(La Camera approva).*

Avverto che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

**Sull'ordine dei lavori (ore 11,47).**

LORENZO STRIK LIEVERS. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZO STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione della Pre-

sidenza innanzitutto e di tutti i colleghi una questione di grande rilievo per questa fase della vita delle Camere, oggi in regime di *prorogatio*.

La Presidenza della Camera ha assunto ieri la decisione di ritenere che non si possano più presentare, in nessuna forma, le interrogazioni, neppure quelle a risposta scritta. Ritengo che questa sia una decisione molto pesante ed anche grave; a mio avviso, si fa un passo indietro rispetto ad una prassi che era stata introdotta nelle ultime due legislature. È vero: un tempo vigeva la prassi per la quale non si potevano presentare interrogazioni in regime di *prorogatio*; prassi in contrasto con quanto è sempre avvenuto al Senato. Al Senato infatti, anche nel periodo in cui le Camere erano sciolte, le interrogazioni a risposta scritta sono sempre state ammesse. Il principio è evidente: nel momento in cui vi è un rapporto affievolito tra le Camere e il Governo, quest'ultimo non può certo ricevere un indirizzo da parte delle Camere ma è essenziale, ai fini della trasparenza, che esse abbiano almeno la possibilità di interrogare il Governo su questioni rilevanti che riguardano l'operato dell'amministrazione. In mancanza di tale possibilità, siamo di fronte alla situazione paradossale per cui, a Camere sciolte, un Governo dimissionario come quello attuale è in realtà un Governo assoluto, che peraltro non ha alcuna forma di interiezione democratica con il paese e con l'organo che lo rappresenta, il quale, da oggi e fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, è questo Parlamento.

Dalla X legislatura in poi anche la Camera si era adeguata alla prassi seguita dal Senato, nel senso di ammettere le interrogazioni a risposta scritta (a parte le interrogazioni su eventi straordinari, che venivano esaminate in Assemblea). Ora si registra un passo indietro, che non riesco a spiegare e che oltre tutto crea un'inspiegabile disparità tra i diritti dei deputati e quelli dei senatori, i quali possono rivolgere quesiti al Governo, sia pure nella forma delle interrogazioni a risposta scritta.

Ieri ho diffuso un comunicato a questo riguardo e l'ufficio stampa della Presidenza della Camera ha avuto la cortesia di darmi un chiarimento richiamando un intervento

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

del Presidente della Camera Napolitano del 25 gennaio 1994, nel quale si spiegava quale fosse la *ratio* per cui le normali interrogazioni ed interpellanze non possono essere presentate a Camere sciolte. L'ufficio stampa riporta, citando quanto detto dal Presidente Napolitano, che le interrogazioni a risposta scritta sono ammesse in relazione alla particolare natura procedurale dei due atti che, a differenza di tutti gli altri strumenti di sindacato ispettivo, non comportano un dibattito, ancorché limitato, in Assemblea o in Commissione, ma si sostanziano in un rapporto scritto e diretto tra il singolo parlamentare e il Governo, che in quanto tale non incide sull'attività delle Camere.

**PRESIDENTE.** Il tempo a sua disposizione è terminato, onorevole Strik Lievers.

**LORENZO STRIK LIEVERS.** In conclusione, invito tutti i colleghi a pronunciarsi su tale questione (*Applausi*).

**LUCIANO GUERZONI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Guerzoni, ora devo fornire i chiarimenti richiesti dopo i quali non potrò dare la parola a nessun altro deputato su tale argomento.

In relazione alla questione ora sollevata, la Presidenza ha ritenuto di doversi attenere alla prassi costantemente seguita dalla Camera fino al 1992, nel senso di non consentire, dopo il decreto presidenziale di scioglimento delle Camere, la presentazione di atti di sindacato ispettivo.

Questo orientamento si fonda, in primo luogo, sulla interpretazione sistematica di norme e di principi relativi agli organi che agiscono in regime di *prorogato*. Si è, infatti, affermato, con il concorso della dottrina, il preminente criterio che le Camere sciolte si limitano a compiere gli atti ritenuti costituzionalmente doverosi ovvero urgenti.

In secondo luogo, l'indirizzo di applicare lo stesso regime a tutti i tipi di atti di sindacato ispettivo, senza fare eccezione per le interrogazioni a risposta scritta, deriva dall'impossibilità di operare distinzioni al riguardo data la comune natura e funzione degli stessi.

Né può dirsi comunque che venga meno la funzione di controllo parlamentare nei confronti del Governo, poiché, in presenza di fatti eccezionali, o comunque di particolare rilievo, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere che la Camera si riunisca per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale, come da ultimo è accaduto nella seduta del 12 marzo 1992.

In ogni modo, la questione è stata oggetto di approfondito esame, questa mattina in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, dove il Presidente della Camera ha ribadito l'indirizzo di cui ho appena dato lettura. Poiché in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo ci si è riservati di valutare ulteriormente la questione ed abbiamo molto lavoro da svolgere, invito tutti a non dare luogo ad un'inutile discussione. Infatti, la problematica è al momento rimessa alla Presidenza, che la sta esaminando con i presidenti di gruppo e non spetta pertanto all'Assemblea affrontarla.

Dobbiamo procedere all'esame del provvedimento concernente gli alluvionati; se vogliamo perdere tempo, perdiamolo pure, ma...

**MARTINO DORIGO.** È l'Assemblea che deve decidere su queste cose, non i capigruppo!

**BRUNO SOLAROLI.** Potremmo rinviare la discussione al termine della seduta.

**PRESIDENTE.** D'accordo: la questione sarà discussa al termine della seduta, giacché non riguarda l'ordine dei lavori, ma i rapporti tra il Governo e il Parlamento.

#### **Discussione del disegno di legge: S. 2419.**

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile (approvato dal Senato) (3898) (ore 11,52).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di oggi la VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Oreste Rossi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ORESTE ROSSI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come ho già detto nel chiedere l'inserimento all'ordine del giorno della conversione in legge del decreto-legge n. 560, i gruppi presenti ieri in Commissione ambiente si sono accordati nel senso di garantire una rapida approvazione del provvedimento sul quale vi è un'ampia intesa.

Pertanto, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione di considerazioni integrative della mia relazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, così da poter procedere immediatamente all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Rossi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sarò anch'io brevissimo e mi limiterò a far presente che il provvedimento al nostro esame prevede una serie di benefici a favore del territorio nazionale interessato dalle alluvioni del 1995 ed introduce miglioramenti con riferimento a vecchie alluvioni. Nel dibattito al Senato il testo è stato inoltre arricchito da una serie di interventi omogenei tutti inerenti a questioni di protezione civile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

È stato presentato l'ordine del giorno Oreste Rossi ed altri n. 9/3898/1 (*vedi l'allegato A*).

Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'ordine del giorno consta di ben 9 punti. Il Governo accoglie i primi due punti, giacché l'indicazione in essi contenuta corrisponde ad un problema reale; quanto alla realizzazione completa, la procedura potrà essere leggermente diversa da quella indicata. Il Governo accetta come raccomandazione i punti 3, 4, 5, 8 e 9 ed esprime parere contrario sui residui punti 6 e 7.

PRESIDENTE. Onorevole Oreste Rossi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

ORESTE ROSSI. Ritengo si potrebbe raggiungere un accordo con il Governo inserendo ai punti 6 e 7, come già è scritto ai punti 8 e 9, le parole: «verificare la possibilità di». Come lei sa, signor sottosegretario, la verifica non è un obbligo ma un impegno. Se il Governo accettasse la mia proposta, non insisterei per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è d'accordo ed accoglie come raccomandazione i punti 6 e 7 dell'or-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

dine del giorno Rossi Oreste ed altri n. 9/3898/1 nel testo riformulato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Oreste Rossi insiste ancora per la votazione?

**ORESTE ROSSI.** No, signor Presidente, confermo che non insisto.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3898, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

**S. 2419.** — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile» *(approvato dal Senato)* (3898):

Presenti . . . . .	318
Votanti . . . . .	315
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	158
Hanno votato sì . . . . .	315

*(La Camera approva).*

**Inversione all'ordine del giorno**  
*(ore 11,55).*

**ALBERTO MONTICONE.** Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALBERTO MONTICONE.** Signor Presidente, vorrei far presente a lei ed all'Assemblea la grande urgenza di affrontare il punto 8 all'ordine del giorno, relativo agli interventi straordinari per la ricostruzione del teatro

La Fenice e per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano. Chiederei, quindi, che la discussione di tale provvedimento, per il quale sono relatore per l'VIII Commissione, venisse anticipata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Monticone, allo stato non è possibile aderire alla sua cortese richiesta, perché la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere: da contatti telefonici intercorsi con la Commissione stessa è emerso che essa ha ancora bisogno di un po' di tempo.

Propongo pertanto di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare ora al punto 5 e immediatamente dopo al punto 7.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: S. 2396**  
— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste** *(approvato dal Senato)* (3760) *(ore 11,57).*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, nella seduta del 14 febbraio 1996, la V Commissione (Bilancio) è stata autorizzata a riferire oralmente.

In assenza del relatore, onorevole Campatelli, malato, il presidente della Commissione è così cortese da sostituirlo.

Il presidente Liotta, che ringrazio ancora

per la sua disponibilità, ha facoltà di svolgere la relazione.

**SILVIO LIOTTA**, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, il provvedimento si è reso necessario perché, in attesa dell'emanazione delle nuove norme in materia finanziaria relative al completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alla regione Friuli-Venezia Giulia, venga corrisposta alla stessa regione la somma di 75 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1995 e 1996 e di 150 miliardi a decorrere dall'esercizio 1997: ciò in attuazione dell'articolo 49 dello statuto della regione. Allo scopo di consentire la piena operatività della regione stessa, la Commissione raccomanda l'approvazione del testo con le modifiche apportate dal Senato della Repubblica.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**GIUSEPPE VEGAS**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto è stato affermato dal relatore, se non raccomandare a mia volta all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pezzoni. Ne ha facoltà.

**MARCO PEZZONI**. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la Camera ed anche il Governo, in questa fase che ci porta alle elezioni politiche anticipate, a non abbassa-

re la guardia sulle grandi questioni europee ed internazionali. Vi è un'interdipendenza tra alcune scelte che noi operiamo in quest'aula (nel caso di specie, in relazione alla regione Friuli-Venezia Giulia ed al Fondo per Trieste) e la partita che si sta giocando nel semestre europeo e per la pace in Bosnia. Quindi, non soltanto dichiaro il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo su questo provvedimento dovuto, ma voglio anche richiamare i vari ministeri alla necessità di condurre tra loro un gioco di squadra, nella fase in cui in pratica si sta decidendo gradualmente l'integrazione dei paesi dell'ex Jugoslavia e del centro Europa nell'Unione europea. Il Friuli-Venezia Giulia si sta sempre più trasformando da regione-frontiera in regione-cerniera, in regione europea, e Trieste, da città compressa, sta diventando, per la sua collocazione geopolitica (come dice giustamente il sindaco di quella città, Illy), città europea, città-ponte verso l'Europa ed i Balcani.

Sollecito quindi il Governo a valutare le questioni nuove che riguardano i provvedimenti rivolti alle varie città e regioni d'Italia. Uno degli aspetti che merita attenzione è quello dell'integrazione europea delle reti di trasporto e di telecomunicazioni del corridoio Adriatico, nonché quello dell'alta velocità nei collegamenti fra Trieste e Lubiana e fra Trieste e Budapest, nonché nei collegamenti con la Croazia, la Bosnia e l'Albania.

È in questa visione europea che richiamo il Governo a stare molto attento nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea perché insieme si vada oltre l'ordinario ma non si perdano occasioni storiche come quella attuale.

**PRESIDENTE**. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3760, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.



Comunico il risultato della votazione:

S. 2396. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste» (approvato dal Senato) (3760):

Presenti . . . . .	322
Votanti . . . . .	319
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	160
Hanno votato sì . . . . .	318
Hanno votato no . . . . .	1

(La Camera approva).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria (3654) (ore 12,2).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, nella seduta del 14 febbraio scorso, la V Commissione (Bilancio) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ostinelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

GABRIELE OSTINELLI, *Relatore*. Il presente decreto, che giunge alla sua decima reiterazione, riproduce il decreto-legge n. 462, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali.

Occorre rilevare che le disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT sono ora contenute nel decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 7.

Passando all'esame dell'articolato del presente decreto-legge, desidero sottolineare che l'articolo 1 prevede, al fine di contenere il debito pubblico attraverso una opportuna gestione della scadenza dei titoli di Stato, la modifica dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante l'istituzione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, stabilendo che il fondo stesso sia istituito presso la Banca d'Italia e non più presso il Ministero del tesoro, cui rimane attribuita la sua amministrazione.

Ai sensi della citata legge n. 423, scopo principale del fondo è ridurre la consistenza dell'indebitamento lordo attraverso i proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio immobiliare o di partecipazione dello Stato che vanno ad alimentare il fondo stesso.

Ai già previsti conferimenti al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 432, affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate per poi essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro, viene aggiunto — ecco l'aspetto importante — un importo fino a lire 30 mila miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539 (legge di bilancio per il 1994).

Tali conferimenti sono impiegati non solo per l'acquisto di titoli di Stato, effettuato dalla Banca d'Italia o da altri intermediari abilitati, ma anche per il rimborso di titoli con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 1995. Le suddette operazioni sono esenti dalla tassa sui contratti di Borsa.

Sulle giacenze del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato l'istituto di emissione corrisponderà semestralmente un tasso di interessi pari a quello medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

Il comma 4 dell'articolo in esame sopprime le lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 432 del 1993, secondo cui affluiscono al fondo per l'ammortamento i dividendi dovuti allo Stato dagli enti pubblici trasformati in società per azioni e gli utili che gli enti pubblici devono versare al Tesoro.

Per quanto concerne il 1994, le risorse relative alle sopresse lettere *c)* e *d)*, pari a 74,5 miliardi, sono state iscritte nel capitolo 2965 dello stato di previsione delle entrate per poi confluire nel capitolo 8319 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Tali somme risultano iscritte per questo ammontare nel bilancio 1995 in conto residui.

L'articolo 2 interviene sulla normativa in materia di aste e di titoli di Stato effettuate mediante mezzi telematici. Si tratta di un settore in rapido sviluppo ed evoluzione. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato con mezzi telematici è consentita dal presente articolo la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile nei casi e con le modalità stabilite con decreto del Ministero del tesoro.

All'articolo 3 è disciplinato il trattamento tributario di alcune transizioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico. Con questo articolo si giunge ad una equiparazione del regime tributario applicabile a tutte le transazioni dei soggetti aderenti al mercato telematico dei titoli di Stato, stabilendo l'esenzione per le transazioni effettuate su tale mercato oppure con controparte non residente, mentre si prevede l'assoggettamento alla tassa sui contratti di Borsa per le transazioni effettuate fuori dal mercato con controparte residente.

L'articolo 4 prevede l'impignorabilità delle somme della contabilità speciale di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 811 del 1981. Al fine di tutelare il personale in questione e di garantire la corresponsione delle somme dovute, l'articolo 4 del decreto-legge in esame estende alla suddetta contabilità speciale le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483, recante «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modificazioni della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi». Si prevede cioè che su tale conto non siano ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni od altre misure cautelari. Gli atti compiuti in violazione di tale norma sono nulli e non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto.

L'articolo 5, che sostituisce l'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, prevede la possibilità di procedere all'emissione dei titoli da parte del Ministero del tesoro non solo per il 1993, ma anche, ove l'operazione non fosse completata, nel 1994 (purtroppo queste date sono un po' vecchie essendo il provvedimento giunto alla decima reiterazione), in aumento dell'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, fissato in lire 150 mila miliardi ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501.

La costituzione del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» è stata effettuata con l'emissione di buoni del Tesoro poliennali e di certificati di credito del Tesoro, con scadenze e tassi diversi, per un valore nominale complessivo di 31 mila miliardi ed un netto ricavo di 3.670 miliardi. Pertanto il saldo del conto corrente di tesoreria da prendere in considerazione è quello di chiusura al 31 dicembre 1993, pari a circa 76.206 miliardi. Non essendo stato possibile effettuare, entro il 1993, la relativa emissione di titoli all'1 per cento, mentre per quelli emessi ai sensi dell'articolo 3 si può far riferimento alla legge di bilancio per il 1993, per l'emissione di cui all'articolo 2, essendo noto l'importo solo nel 1994, si rende perciò necessaria la modifica dell'articolo 7 della legge n. 483 del 1993 nei termini indicati dal presente articolo 5.

In base all'articolo 6, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi maturati a favore del Tesoro sui depositi e conti intrattenuti presso enti bancari, nonché gli interessi sul fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. La disposizione è diretta principalmente a quei depositi e conti intrattenuti presso la Banca d'Italia, di cui i più importanti sono il conto disponibilità per l'esercizio di tesoreria, istituito con la legge n. 483, e il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito con legge n. 432 del 1992.

L'articolo 7 mira ad introdurre, per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari (le cosiddette operazioni in prestito titoli), un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello vigente, allineando il livello

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

del prelievo delle persone fisiche al regime generalmente previsto per i redditi da capitale, con ritenuta alla fonte del 12,50 per cento a titolo definitivo. Rimane invece invariato il regime impositivo per le imprese. I proventi dei titoli maturati durante il prestito spettano al mutuatario mentre, ai fini della valutazione delle rimanenze, i titoli sono considerati di pertinenza del mutuante.

L'articolo 8 prevede un nuovo meccanismo basato sulla diretta competenza dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per l'acquisizione di metalli preziosi occorrenti per il conio di monete commemorative. Con i decreti del Ministero del tesoro, che fissano le caratteristiche dell'emissione delle singole monete e i relativi quantitativi, sono determinati i ricavi netti che il poligrafico deve versare ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per ciascuna delle emissioni. Lo stanziamento risulta iscritto nel bilancio 1995 al capitolo 4443 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «spese per l'acquisto di monete metalliche». L'acquisto diretto di materie prime da parte dell'Istituto poligrafico consente un risparmio di spesa pari a 10 miliardi annui nel triennio 1995-1997, che viene utilizzato per coprire i maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge in esame.

L'articolo 9, sostituendo il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 644 del 1994 (interventi urgenti a sostegno dell'economia) concernente il finanziamento per la realizzazione da parte del Ministero del tesoro di iniziative di supporto alle imprese operanti nel settore della difesa e interessate da contratti internazionali, esclude l'obbligo per il Tesoro di ricorrere al mercato internazionale per la contrazione dei mutui, dal momento che l'andamento delle valute negli ultimi tempi rende gravoso tale obbligo.

Con l'articolo 10 è integrata la composizione delle due commissioni interministeriali esaminatrici delle domande di indennizzi e contributi, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 98 del 1994 (recante interpretazione autentica e norme procedurali relative alla legge n. 135 del 1985 che disciplina la corresponsione di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti

in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero), mediante l'inserimento in ciascuna di esse di tre nuovi membri rappresentanti del Ministero del tesoro con diritto di voto.

L'articolo 11 contiene una norma estensiva del comma 1 dell'articolo 3 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 (norme sulla costituzione dei gabinetti dei ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato). Tale comma, nel definire le categorie di personale pubblico addetto ai gabinetti dei ministri e alle segreterie dei sottosegretari di Stato, precisa che deve essere scelto tra funzionari di ruolo appartenenti alle rispettive amministrazioni o ad enti e istituti amministrati dalle amministrazioni medesime. Il comma 1 stabilisce che tra gli enti ed istituti amministrati dallo Stato si debbano comprendere anche gli enti sottoposti a vigilanza.

L'articolo 12 introduce due modifiche alle norme vigenti in materia di ritenute alla fonte effettuate dalle amministrazioni degli organi costituzionali dello Stato. Il comma 1 prevede che all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) la Presidenza della Repubblica faccia parte di quelle amministrazioni, come la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte costituzionale, obbligate ad effettuare, per i compensi e le altre somme corrisposti ai propri dipendenti, all'atto del pagamento, una ritenuta di acconto sul reddito delle persone fisiche, secondo le disposizioni indicate dallo stesso articolo 29. A tal fine, data l'analoga natura costituzionale dei suddetti organi, si intende uniformare la disciplina della Presidenza della Repubblica a quella già prevista per gli altri organi costituzionali.

L'articolo 13, concernente i fondi delle prefetture, prevede che i fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinati ai prefetti dal provveditorato generale dello Stato all'acquisto di mobili, siano accreditati nella contabilità speciale delle prefetture e non siano soggetti ad esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito dalla legge 460 del

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

1994, concernente la disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza. È prevista anche l'esclusione, aggiunta nel decreto-legge n. 161 del 1995, della impignorabilità diretta dei fondi di contabilità speciale destinati al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali.

L'articolo 14, concernente l'ente «Colombo '92» in liquidazione, recita: «Sono compresi tra i beni dell'ente oggetto di cessione da parte del Ministero delle finanze al comune di Genova, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1993, n. 579, anche i beni mobili e strumentali». Pertanto, per effetto di tale disposizione vengono inseriti anche i beni mobili e strumentali.

L'articolo 15 contiene disposizioni relative al funzionamento dell'ANAS. Occorre ricordare che il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha disposto la trasformazione dell'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade) in ente pubblico economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e denominato Ente nazionale per le strade (ENAS), definendo a grandi linee il regime finanziario e rinviando, per la disciplina in dettaglio, allo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242.

In attesa che il nuovo ente pubblico, derivante dalla trasformazione, sia effettivamente operativo, l'articolo in esame detta disposizioni transitorie, evitando così che l'ente svolga le proprie funzioni in un quadro normativo ed organizzativo non ancora ben definito e che prosegua la grave situazione di blocco degli atti di pagamento delle imprese creditrici dell'ANAS. Il comma 1 prevede, quindi, che a decorrere dal 1° gennaio 1995, e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità, di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, che dovranno essere emanati entro il 1° marzo 1996, continuano ad applicarsi all'ANAS le disposizioni contabili vigenti. Per lo stesso periodo si mantengono le competenze esercitate nei confronti dell'ANAS

dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal servizio di tesoreria della Banca d'Italia.

Mi dispiace di essere intervenuto così a lungo, ma, trattandosi di un provvedimento di natura prevalentemente tecnica, è stato necessario illustrarne i contenuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, intervengo brevemente per non ostacolare l'andamento dei lavori dell'Assemblea. Desidero sottolineare che l'articolo 4, nell'estendere gli ambiti di impignorabilità di fondi statali, finisce per trasformarsi in una norma restrittiva nei confronti dei creditori dello Stato. Pertanto, su di esso esprimo la mia contrarietà.

Altrettanto brevemente intervengo sull'articolo 6, che prevede una decorrenza retroattiva, a far data dal 1° gennaio 1994, di alcune disposizioni, che per brevità non riassumerò. Mi sembra che tale retroattività contribuisca all'imbarbarimento del diritto. Una retroattività siffatta francamente mi stupisce.

Debbo infine esprimere apprezzamento per l'ampia e puntuale relazione svolta dall'onorevole Ostinelli, ai contenuti della quale mi rimetto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ostinelli.

GABRIELE OSTINELLI, *Relatore*. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, oltre a ringraziare il relatore, onorevole Ostinelli, per l'ampia relazione svolta, vorrei rispondere molto rapidamente all'onorevole Garra.

Innanzitutto, relativamente all'articolo 4, vorrei precisare che non si tratta di una norma di carattere generale, ma di una eccezione. Non credo quindi che l'impignorabilità di queste somme possa costituire una carenza di garanzie in generale per i creditori dello Stato.

Quanto all'articolo 6, preciso che la norma è retroattiva ma vale per un periodo brevissimo, perché il primo decreto-legge — che costituisce il «progenitore» di quello attualmente all'esame della Camera risale al 9 marzo 1994. Si sarebbe trattato — quindi di due mesi di effetti (dal 1° gennaio al 1° marzo 1994); dovendosi far partire questo nuovo sistema del conto di disponibilità, era logico che il regime valesse dall'inizio della vigenza di tale strumento. La previsione in questione serve quindi per dare omogeneità di trattamento a queste disponibilità finanziarie.

Per il resto, qualora sorgessero ulteriori problemi, mi riserverò di intervenire in sede di discussione sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto che gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli, gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo vedi l'allegato A*).

Avverto infine che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 8, non ritiene ammissibile l'articolo aggiuntivo Ceresa 11.01, concernente l'inquadramento nell'organico dell'Autorità garante per la tutela della concorrenza e del mercato del personale attualmente in posizione di fuori ruolo o comando presso la stessa, in quanto recan-

te materia estranea al contenuto del decreto-legge che, nell'articolo 11, si limita a disciplinare l'inquadramento del personale in servizio presso i gabinetti dei ministri.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

GABRIELE OSTINELLI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Carazzi 1.1 e 7.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Carazzi 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luigi Marino. Ne ha facoltà.

LUIGI MARINO. Signor Presidente, purtroppo non possiamo svolgere una discussione ampia ed approfondita sul provvedimento al nostro esame; mi limiterò, pertanto, a rimettermi a quanto sostenuto dalla mia parte politica in occasione del dibattito sulle *authorities* e in generale sulle privatizzazioni.

Rilevo innanzitutto che il provvedimento — alla sua decima reiterazione — presenta una grave anomalia in quanto, con un decreto-legge, viene modificata una legge approvata in sede legislativa e che faceva riferimento al fondo ammortamento titoli. Ricordo che a tale fondo affluivano pure gli utili ed i dividendi delle società derivanti dagli ex enti pubblici economici. Al di là della questione di metodo per cui, togliendo dal fondo ammortamento i titoli, gli utili ed i dividendi che derivano dalle società per azioni di cui il Tesoro è l'azionista unico, nella sostanza noi dirottiamo verso il fabbisogno e non più verso l'indebitamento quanto ci viene da questa fonte.

Al di là del problema di metodo, segnalo che soltanto questa mattina in Commissione

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

abbiamo potuto prendere cognizione della relazione presentata dal Governo in ordine alle operazioni di cessione delle partecipazioni di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. La relazione, che abbiamo a lungo sollecitato, non risponde comunque ai quesiti da noi sollevati. In particolare, abbiamo chiesto di sapere a quanto ammontino gli utili ed i dividendi delle società di cui il Tesoro è azionista, ma la relazione non fa chiarezza su questo punto.

In bilancio era contenuta una somma irrisoria — 73 miliardi — ricavata dal consuntivo per il 1994; dall'onorevole sottosegretario Giarda abbiamo appreso che nel 1995 saranno iscritti in bilancio, sotto la voce relativa agli utili ed ai dividendi, 700-800 miliardi. Il problema che solleviamo ancora una volta è il seguente: l'intento di dismettere in tutta fretta determinate società (energia e telecomunicazioni, piatto forte per i prossimi mesi, ENI seconda *tranche*, ENEL e STET entro l'estate, INA ultima *tranche*) ci induce ancora una volta ad esprimere la nostra contrarietà di fondo, trattandosi di società che rendono utili allo Stato e che pure vengono cedute, in una condizione di lira svalutata, portando avanti una politica di assenteismo di Stato in economia.

Signor Presidente, in considerazione del clima non credo di dovermi dilungare ulteriormente su questo argomento; segnalo tuttavia un dato di fatto: per quanto riguarda la sola ENI, di cui si è voluto dismettere in novembre un pacchetto del 20 per cento, il Governo in pieno agosto ha proceduto alla nomina dell'*advisor* e degli altri intermediari, senza nemmeno acquisire il parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, solo in una fase successiva, a sanatoria della situazione, ha ritenuto di fornire una interpretazione autentica all'articolo 1-*bis* della legge sull'accelerazione delle dismissioni, per cui ci siamo trovati di fronte ad un fatto compiuto, che a nostro avviso rappresenta un vero e proprio abuso d'ufficio da parte del Governo, in quanto, pur mancando la specifica *authority* prevista dalla norma richiamata e pur non essendo ancora costituita alcuna *authority*, si è ritenuto, sulla base di un

parere espresso soltanto a sanatoria dal Consiglio di Stato, che una cessione parziale non costituisca dismissione dell'ENI, tanto che il Governo ha già posto in essere questo primo gravissimo atto, che costituirà un'ipoteca molto grave sullo sviluppo produttivo, economico e sociale di questo paese.

Concludo, ribadendo le nostre posizioni di fondo sulle privatizzazioni e precisando che il nostro emendamento era finalizzato a fare chiarezza — una chiarezza che il Governo non ha ancora introdotto — circa l'entità degli utili e dei dividendi che le società interessate ancora rendono allo Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Carrazzi 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Carrazzi 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3654, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	325
Votanti . . . . .	319
Astenuti . . . . .	6
Maggioranza . . . . .	160
Hanno votato sì . . . . .	306
Hanno votato no . . . . .	13

(La Camera approva).

**In morte dell'onorevole Vincenzo Mancini.**

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lui i deputati e i membri del Governo*). Comunico che il 17 febbraio 1996 è deceduto l'onorevole Vincenzo Mancini, già membro della Camera per diverse legislature.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più viva partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea (*Segni di generale consentimento*).

**Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (3748) (ore 12,31).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, recante trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Ricordo che nella seduta del 30 gennaio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 29 del 1996, di cui al disegno di legge di conversione n. 3748.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Becchetti.

PAOLO BECCHETTI. *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge del quale ci occupiamo, che rappresenta la reiterazione di un precedente decreto-legge del novembre 1995, disciplina la trasformazione in ente pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Va osservato che con una legge approvata il 3 agosto 1995 si è prevista la trasformazione in società per azioni dell'Azienda au-

tonoma di assistenza al volo; essa sarebbe dovuta avvenire con decreto del ministro dei trasporti entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione: ebbene, tale termine è scaduto.

Il provvedimento, che presenta una motivazione assai scarna in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, ha natura prevalentemente ordinamentale ed è stato emanato sotto la spinta emotiva degli scioperi dei controllori di volo, che hanno bloccato il traffico aereo per un lungo periodo nel corso dell'estate.

Le altre norme comprese nel decreto-legge n. 29 riguardano l'ordinamento dell'ente, gli organi, lo statuto, il controllo della Corte dei conti, il subentro nei rapporti in atto ed il personale. L'unica parte del decreto-legge riconducibile ai requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione è quella concernente l'assunzione di 80 controllori di volo tra il personale posto in quiescenza a partire da un determinato anno.

Se fosse possibile una votazione per parti separate, potremmo senz'altro affermare che per quanto riguarda il punto prima indicato esistono i requisiti di necessità ed urgenza. Il provvedimento nel suo complesso, però, ad avviso della Commissione affari costituzionali e del relatore, non possiede i requisiti richiesti.

Non ricorderò per l'ennesima volta le molteplici occasioni in cui la Commissione, attraverso la presidenza ed i suoi membri, si è espressa contro l'abuso del ricorso alla decretazione di urgenza. D'altra parte so che esiste una forte aspettativa del personale, dei dirigenti e dei sindacati, affinché la trasformazione dell'Azienda avvenga in un periodo transitorio di tre anni durante il quale sarà più facile la realizzazione della società per azioni.

Nonostante il riconoscimento intrinseco delle ragioni che hanno spinto il Governo ad emanare questo provvedimento, a me pare — e alla Commissione così è parso — che per il suo contenuto complessivo esso non possieda i requisiti di necessità e d'urgenza voluti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIOVANNI PUOTTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, onorevoli deputati, il decreto-legge di cui oggi si discute ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento è la reiterazione, senza modificazioni, di un precedente decreto-legge del 25 novembre 1995. Rispetto al precedente decreto-legge, la I Commissione affari costituzionali ebbe a sollevare perplessità sui presupposti di necessità e di urgenza, per cui la questione fu portata, il 6 dicembre, in Assemblea, la quale ritenne che quei presupposti sussistessero.

A circa due mesi e mezzo da quella pronuncia dell'Assemblea, ci troviamo a discutere di nuovo se vi siano i presupposti di necessità e di urgenza. Da una parte vorrei richiamare quel precedente e, dall'altra, vorrei ricordare i risultati dell'indagine conoscitiva svolta dalla IX Commissione trasporti della Camera, nella quale viene ribadita la necessità di limitare temporalmente l'attuale fase di amministrazione straordinaria dell'ente, «per assicurare all'azienda un assetto stabile che le consenta di svolgere adeguatamente le sue funzioni».

Quindi, richiamandomi al documento conclusivo dell'indagine della IX Commissione, è chiaro che l'urgenza deriva dalla necessità di far funzionare questo ente e quindi di arrivare ad una trasformazione in società per azioni, attraverso lo strumento giuridico dell'ente pubblico economico, che possa in qualche modo garantire, sotto il profilo tecnico, la funzionalità dell'ente in una fase così delicata.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il problema dell'ENAV, dell'ente per l'assistenza al volo, si iscrive in un contesto molto più ampio, oserei dire drammatico, che è quello della sicurezza del volo in Italia, nel senso che ci troviamo di fronte ad un sistema costituito da tanti tasselli, ognuno dei quali non è perfetto e necessita di interventi pesanti, massicci, per dare tranquillità al trasporto aereo italiano. Desidero semplicemente ricordare alcune vicende, che voi tutti conoscete: la vicenda dell'Alitalia, la compagnia di bandiera, ed il problema della strategia a breve termine, con riferimento all'ingresso di nuove compagnie italiane; il problema

della liberalizzazione del 1997, che vedrà come concorrenti le compagnie europee; la liberalizzazione e quindi l'intervento dei privati nell'ambito delle gestioni aeroportuali, che comporta l'abbandono graduale da parte dello Stato di questo settore, con la necessità di rafforzare e riformare le strutture dell'aviazione civile, sulla base della delega che il Parlamento ha concesso con il disegno di legge collegato alla finanziaria e che il Governo intende realizzare nel termine previsto.

Di fronte a questa situazione così delicata e così scottante, credo sia necessario dare dei segnali positivi e riconoscere non solo l'urgenza, ma la straordinaria urgenza di trasformare l'ENAV, per arrivare, per quanto riguarda i controllori di volo, ad una situazione che dia tranquillità e sicurezza al comparto e possa essere la base per costruire altre certezze, con riferimento — appunto — agli argomenti di cui parlavo, ai quali va aggiunta la necessità di creare in tempi brevissimi un'agenzia per la sicurezza del volo, secondo quanto prescrive la direttiva comunitaria per la fine del corrente anno.

Per questi motivi, raccomando all'Assemblea di votare a favore della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 29 del 1996, affinché si proceda al più presto ad una sua conversione in legge.

**PRESIDENTE.** Ricordo che può intervenire un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 29 del 24 gennaio 1996, di cui al disegno di legge di conversione n. 3748.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.



XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

**La seduta, sospesa alle 12,45,  
è ripresa alle 14.**

**PRESIDENTE.** Dovremmo ora procedere nuovamente alla deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge di conversione n. 3748. Tuttavia, apprezzate le circostanze, ritengo opportuno rinviare tale deliberazione ad altra seduta.

**Sull'ordine dei lavori (ore 14,1).**

**LUCIANO GUERZONI.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIANO GUERZONI.** Presidente, ho chiesto di parlare sull'ordine dei lavori per riprendere la questione sollevata precedentemente in quest'aula dall'onorevole Strik Lievers. Stamattina ho partecipato, in rappresentanza del gruppo progressisti-federativo, alla Conferenza dei capigruppo e in tale sede il Presidente della Camera ci ha comunicato una decisione della Presidenza relativa alla irricevibilità delle interrogazioni parlamentari durante la fase di scioglimento delle Camere. In merito a tale questione, la Presidente ha premesso che non si sarebbe dato luogo ad una valutazione collettiva, ma che si trattava semplicemente di una comunicazione, sulla quale avremmo potuto esprimere il nostro orientamento senza peraltro che essa fosse affrontata in sede di Conferenza dei capigruppo.

Come dicevo, in base alla comunicazione della Presidente non è stato lasciato alcuno spazio ad una successiva valutazione del problema da parte della Conferenza dei capigruppo; il Presidente della Camera nella sua premessa ha infatti dichiarato di comunicare una decisione assunta dalla Presidenza stessa.

Proprio per questo desidero richiamare la sua attenzione e quella della Presidenza sulla particolare rilevanza del problema. L'articolo 61 della Costituzione stabilisce: «Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti». Qualora

valesse l'argomentazione che è stata data, ossia che nel periodo di scioglimento si ha una sospensione del potere di sindacato delle Camere sul Governo, si configurerebbe il paradosso per cui nel periodo di scioglimento il Governo si troverebbe nella pienezza dei suoi poteri mentre la Camera (né come tale, né i singoli parlamentari) non potrebbe esercitare la funzione di sindacato ispettivo sugli atti dell'esecutivo né porre interrogativi al Governo.

Ci sembra questa una conseguenza che urta in modo manifesto con il dettato costituzionale, che fa riferimento alla proroga dei poteri. In sede di Conferenza dei capigruppo (sotto la forma dell'enunciazione di un'opinione, giacché non vi era margine per una valutazione collettiva) avevamo anche prospettato la possibilità di limitare la ricevibilità delle interrogazioni (tranne per eventi eccezionali) a quelle a risposta scritta, in quanto esse non comportano la necessità di una specifica organizzazione dei lavori delle Camere né riunioni delle Commissioni. La distinzione tra interrogazioni a risposta scritta e a risposta orale è stata ritenuta infondata. Fatto è che ci troviamo in una situazione paradossale, da un duplice punto di vista: da un lato, perché il Governo opererebbe in questa fase in assenza di un potere, esercitabile, di sindacato ispettivo, di controllo, di interrogazione da parte delle Camere sciolte e dei loro componenti; dall'altro, perché si configura un diverso regime tra il Senato e la Camera. Potrebbe così accadere, nel corso della campagna elettorale, che nell'ambito di un collegio il senatore può esercitare un potere di interrogazione (con le conseguenti ricadute di presenza e visibilità sul territorio) mentre lo stesso non può fare il deputato dell'opposto schieramento. Mi sembra dunque che, anche sotto il profilo delle conseguenze pratiche ed operative, si tratti di una decisione che crea motivato dissenso e allarme.

Per questi motivi chiediamo alla Presidenza della Camera di valutare l'opportunità di convocare la Giunta per il regolamento in modo da disporre di un orientamento che — secondo noi — non può prescindere dal dettato netto ed esplicito della Carta costituzionale, che è una sola per la Camera e per

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

il Senato e che prevede la proroga dei poteri fino all'insediamento delle nuove Camere (*Applausi*).

ALFONSO PECORARO SCANIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni fatte dai colleghi sulla questione delle interrogazioni, che mi sembrano non solo ovvie, ma addirittura doverose. La Presidente della Camera deve rivedere la posizione assunta in proposito, che è assolutamente anomala e, tra l'altro, mi sembra non abbia precedenti. Bisogna oltre tutto tener conto del fatto che il Governo è nella pienezza delle sue funzioni, non è in carica solo per l'ordinaria amministrazione, essendo state respinte le dimissioni: a maggior ragione, quindi, il Parlamento deve poter esercitare il suo potere di controllo.

Desidero poi biasimare la mancanza del numero legale che, purtroppo, nel corso della seduta odierna non ci ha consentito di approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo al disastroso evento di Napoli-Secondigliano. Ciò mi sembra estremamente grave e quindi credo che, a maggior ragione, vi sia da parte del Governo il dovere di rispondere rapidamente alle varie interrogazioni presentate dai parlamentari.

Desidero inoltre sottolineare altre due questioni. In primo luogo, auspico che il Presidente si faccia carico della necessità che la Camera esamini la prossima settimana il provvedimento sull'usura, sperando che al Senato si sblocchi la situazione e che quindi a tale progetto di legge venga dedicata la massima attenzione da parte dell'intera Assemblea nonché da parte della Conferenza dei capigruppo della Camera, per fare in modo che il provvedimento sia in ogni caso approvato.

La seconda questione su cui desidero richiamare l'attenzione concerne un'interrogazione (ho presentato diversi documenti su questa materia, ma non sono mai riuscito ad

avere risposta) riguardante il fondo unico per lo spettacolo. Da tempo chiedo al Governo chiarimenti su tale materia ed ora stiamo assistendo, da alcuni giorni, ad un'offensiva di stampa condotta da *Il Giornale*, un quotidiano a tiratura nazionale, il quale ha rivelato i risultati di una ricerca commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, concordata già all'epoca della Presidenza Ciampi, poi confermata dalla Presidenza Berlusconi e consegnata durante la Presidenza Dini. È scandaloso che una ricerca commissionata dalla Presidenza del Consiglio venga conosciuta da noi parlamentari, a sprazzi, tramite un giornale, e che, addirittura, si assista ad interviste del dirigente del settore spettacolo il quale afferma che il sottosegretario D'Addio avrebbe approvato tale ricerca solo perché si tratta di amici suoi. Su tale questione il Presidente del Consiglio non può continuare a tacere: infatti, o ha ragione il dirigente, e quindi deve essere rimosso il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, oppure tale funzionario dice cose che non stanno né in cielo né in terra, per cui è necessario che il sottosegretario, in qualche modo, risponda, almeno in forma scritta, visto che non si possono svolgere dibattiti in aula. Le risposte, insomma, devono venire, perché si tratta di cose importanti: tra l'altro, è anche in corso un'inchiesta giudiziaria ed io non vorrei che, ancora una volta, dovessero essere i magistrati a darci risposte, perché noi, in sede politica, non riusciamo ad esercitare il potere di controllo che spetta al Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro Scanio, desidero precisare, per quanto riguarda la questione, da lei sollevata, relativa al decreto-legge recante interventi straordinari per il teatro La Fenice e per l'evento verificatosi a Napoli-Secondigliano, che il relativo disegno di legge di conversione non è stato esaminato non tanto per la mancanza del numero legale, quanto perché la Commissione bilancio non aveva ancora espresso il prescritto parere, che è pervenuto solo ora alla Presidenza. Mi auguro pertanto che se, come sembra, la prossima settimana la Camera si riunirà per discutere il progetto di legge sull'usura, si possano esaminare anche

i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il mio è un vivo augurio.

VINCENZO MATTINA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO MATTINA. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché condivido totalmente quanto ha qui sostenuto l'onorevole Guerzoni e desidero cogliere quest'occasione per spiegare il senso del gesto da me compiuto alcuni giorni addietro.

Il 10 di questo mese avevo rassegnato le dimissioni da deputato. Conosco esattamente la procedura che viene seguita quando un membro del Parlamento comunica la propria volontà di dimettersi.

Il mio intendimento era di determinare in quest'aula un dibattito approfondito sul valore della democrazia e delle Assemblee elettive sul rapporto tra potere legislativo ed esecutivo e sugli innumerevoli fenomeni che si sono determinati in questi anni e che hanno praticamente svuotato le funzioni, i poteri e — io aggiungo — la dignità del Parlamento.

La settimana successiva è intervenuto lo scioglimento delle Camere e quindi non è stato possibile realizzare il mio proposito: rimarrà a futura memoria.

Debbo però dire che la decisione di ieri, francamente, fa tremare i polsi. Ho molto da dire sulla Presidenza di questa Camera, per la disinvoltura con cui...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Mattina. Lei ha molto da dire ed io ne prendo volentieri atto. Le devo però ricordare che deve contenere il «molto» in due minuti e quarantasei secondi!

VINCENZO MATTINA. In due minuti dirò dunque che anche in ordine alla vicenda dello scioglimento della Camera, a mio giudizio, la Presidenza non ha assolto fino in fondo il proprio dovere.

Il Presidente del Consiglio Dini avrebbe dovuto, io credo, tornare in quest'aula, e nessuno lo ha sollecitato in tal senso. Nello stesso tempo, il Presidente incaricato Maccanico nei corridoi di palazzo Montecitorio

incontrava tutti, ma evitava ogni contatto con i parlamentari.

Abbiamo dovuto leggere dai giornali che si concludeva una legislatura perché non ci si era messi d'accordo su una parola. Francamente credo che i motivi che hanno portato al disaccordo tra i partiti siano più profondi. In ogni caso, era in questa sede che bisognava darne comunicazione.

Oggi si aggiunge che non abbiamo titolo per utilizzare gli strumenti del sindacato ispettivo perché è intervenuto lo scioglimento delle Camere. Ci si rende conto che in due anni, su trentaduemila interrogazioni presentate alla Camera e al Senato, hanno ottenuto risposta solo ottomila cioè il venticinque per cento? In sintesi, siamo alla liquidazione del Parlamento e delle sue funzioni.

Allora, con l'antiparlamentarismo diffuso sulla stampa italiana, con i comportamenti dei partiti che ritengono di poter agire al di sopra e al di fuori di qualunque rapporto con i loro parlamentari eletti e con le difficoltà della Camera stessa di organizzare diversamente i propri lavori, noi stiamo dicendo agli italiani che delle Assemblee elettive si può fare a meno!

Questo non è possibile, ecco perché mi associo alla richiesta dell'onorevole Guerzoni e chiedo anche a lei, come a tutti i colleghi di qualunque parte politica, perché credo sia estesa e forte la sensibilità democratica, di far sentire, almeno nell'attuale fase, che questa non è una Camera composta di membri che sono venuti qui giusto per ricevere un piccolo onore: sono qui per assolvere un servizio a favore del paese e rivendicano fino in fondo i propri poteri, nonostante sia intervenuto lo scioglimento (*Applausi*).

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Signor Presidente vorrei anch'io ripetere molto pacatamente alcune osservazioni che ho già svolto in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo di questa mattina.

Nonostante il secondo comma dell'artico-

lo 61 della Costituzione mi sembri molto chiaro — l'ha ricordato anche il collega Guerzoni — e reciti: «Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti», ci troviamo di fronte ad una decisione di cui pur comprendo alcune motivazioni.

Si è fatto riferimento al 1992 e al 1994, perché prima, a quanto pare, le interrogazioni non venivano accolte durante lo scioglimento delle Camere. In quegli anni tale strumento non era utilizzato per svolgere un sindacato sull'attività di governo, ma troppo spesso come un'arma di cui servirsi in campagna elettorale. Ciò creava, tra l'altro, una condizione di disparità con i concorrenti non parlamentari.

Mi sembra però che la portata testuale dell'articolo della Costituzione sia sufficientemente chiara e che i due precedenti per la Camera, quelli riferiti agli anni 1992 e 1994, dimostrino come fosse possibile presentare interrogazioni. Inoltre è stata confermata la possibilità per i senatori di presentare atti di sindacato ispettivo anche nel corso della campagna elettorale.

Ritengo a questo punto che si potrebbe trovare una soluzione equilibrata ed ispirata al buon senso. Ad esempio, potrebbe essere effettuato un sindacato più severo sulle interrogazioni presentate tendente a verificare che queste attengano davvero all'attività di governo in corso o pregressa, perché si possono presentare interrogazioni anche nel momento in cui si viene a conoscenza di questioni inerenti all'attività di governo svolta in precedenza. Questa mattina ho fatto l'esempio di un regolamento concernente la specializzazione dei professori, che ha omesso quella per i sordomuti. È necessario presentare subito un'interrogazione su una questione del genere in modo da sollecitare il Governo a provvedere al riguardo nei prossimi mesi, perché, se non lo facessimo, si rischierebbe di attendere un anno intero prima di risolvere il problema. Anche il fattore tempo, infatti, non è privo di rilevanza. Segnalare al Governo tramite un'interrogazione una determinata vicenda oggi può avere un certo significato; rimandare tutto al mese di maggio può comportare che si affronti la questione fuori tempo massimo.

Non credo che i rapporti tra i membri di un Parlamento sciolto ed il Governo debbano diventare informali e che si debbano svolgere attraverso telefonate o raccomandate con ricevuta di ritorno, dal momento che, come dice la Costituzione, sono prorogati i poteri delle Camere.

**PRESIDENTE.** Lei è ottimista, onorevole Giovanardi, perché di solito arrivano delle tassate, non delle raccomandate con ricevuta di ritorno.

**CARLO AMEDEO GIOVANARDI.** Non apriamo una polemica sul funzionamento delle poste italiane!

Credo si possa evitare la pleora delle interrogazioni, specialmente a Camere sciolte, non ammettendo quelle presentate strumentalmente, magari per questioni che riguardano il collegio elettorale, quelle con cui si chiede al Governo di intervenire su questioni locali e di effettuare interventi sul territorio che non hanno niente a che vedere con l'attività di governo. Si potrebbero invece ritenere ammissibili solo le interrogazioni che fanno riferimento all'attività di governo pregressa o in corso. Diversamente si prospetterebbero dei problemi piuttosto delicati dal punto di vista costituzionale sia nel rapporto Camera-Senato sia per quanto attiene al controllo che il Parlamento deve esercitare sul Governo. Sono tutte questioni che a mio avviso dovrebbero essere seriamente approfondite.

Se si ritiene che la Giunta per il regolamento sia l'organo più adatto, possiamo anche discutere la questione in quella sede, ma ritengo che una decisione della Presidente della Camera diretta a trovare una soluzione di compromesso, che eviti i pericoli che ho prospettato proprio all'inizio di una campagna elettorale, sarebbe saggia e gradita (*Applausi*).

**GIORGIO JANNONE.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIORGIO JANNONE.** Signor Presidente, eviterò di ripetere le argomentazioni addotte

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

da quanti sono intervenuti in precedenza, ma anch'io vorrei manifestare il mio punto di vista concorde con le obiezioni sollevate dall'onorevole Strik Lievers e dagli altri colleghi riguardo a questa limitazione del sindacato ispettivo, quindi nei confronti di una limitazione posta in qualche misura *contra legem*, contro il dettato costituzionale.

Ritengo che lo scioglimento delle Camere non debba necessariamente implicare la limitazione di un potere previsto dalla Costituzione. L'esecutivo, che viene chiamato così perché dovrebbe eseguire quanto viene deciso dal Parlamento, dovrebbe essere teoricamente sottoposto a controllo, al potere ispettivo, quindi al sindacato dei singoli parlamentari.

Senza ripetere quanto è stato detto, mi associo alle richieste avanzate dai colleghi e colgo l'occasione per sollecitare polemicamente la risposta alle circa cinquanta interrogazioni da me presentate. Infatti, solo un paio delle stesse ha avuto l'onore di ricevere una risposta adeguata. In particolare, vorrei sollecitare la discussione di un'interrogazione riguardante il mondo della cultura e la scomparsa, avvenuta due settimane fa, di un grandissimo uomo, a mio parere troppo poco considerato dalle autorità e dalle istituzioni del nostro paese. Mi riferisco al maestro Gianandrea Gavazzeni, fin troppo ignorato — ripeto — dalle istituzioni italiane, un grandissimo direttore d'orchestra che ha dato lustro non solo a Bergamo, sua città natale, ma a tutto il paese.

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Potrei commentare con termini truci l'operato della signora di Montecitorio: mi limiterò, invece, ad un linguaggio *soft*.

Da oggi la Costituzione vivente non corrisponde a quella scritta; oggi infatti il secondo comma dell'articolo 61 dovrebbe essere letto nel seguente modo: «Finché non sia riunito il nuovo Parlamento, sono prorogati i poteri del Senato della Repubblica». Devo anche aggiungere che per certi versi ci av-

viamo, con questa decisione improvvida, verso un bicameralismo zoppo, nel quale il Senato ha funzioni pregnanti, piene, mentre l'altro ramo del Parlamento diventa una sorta di Camera di seconda categoria. Ciò peraltro è già avvenuto per quanto riguarda i differenti trattamenti economici e giuridici, differenziazioni peraltro ben note, che si riscontrano persino a tavola! Si vuole proprio che la Camera dei deputati diventi un'aula sorda e grigia, secondo una vecchia espressione, certamente non felice?

Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Strik Lievers: anch'io mi permetto di insistere affinché la decisione improvvida venga riesaminata, in modo che il Governo si senta in dovere di rispondere alle interrogazioni presentate mesi fa, o addirittura un anno fa. Oltretutto, al danno si aggiungerebbe la beffa qualora non solo venisse interdetta, come è avvenuto, la presentazione di atti del sindacato ispettivo, ma si accettasse l'idea che il Governo possa ritenersi prosciolto dall'obbligo di dare agli atti ispettivi presentati alla Camera dei deputati i — credo doverosi — riscontri.

ANGELA NAPOLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io prendo la parola per associarmi alle richieste avanzate nel corso della mattinata, ed anche poc'anzi, da colleghi degli altri gruppi parlamentari.

La mia richiesta nasce anche da qualche sospetto che è sorto in me nei giorni scorsi e voglio denunciare all'Assemblea un fatto estremamente grave.

Nei giorni scorsi, infatti, prima del decreto di scioglimento delle Camere, ho ricevuto una lettera personale del ministro della pubblica istruzione con la quale egli mi comunicava che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva dato disposizioni di limitare le risposte alle interrogazioni parlamentari. Questo è già di per sé un fatto estremamente grave, ma ritengo sia ancora più grave la decisione della Presidente della Camera, decisione che invito a rivedere alla luce delle

considerazioni svolte in aula da deputati di quasi tutti i gruppi parlamentari. Mettendo da parte per un momento il regolamento in vigore, che va rispettato, credo che, a lume di logica, la sottoscritta, pur essendo una parlamentare appartenente ad un Parlamento sciolto, disponga comunque delle prerogative di parlamentare, anche perché ne percepisce lo stipendio. Non vedo perché, pertanto, non posso competere con l'unica arma ispettiva della quale dispongo nei confronti di un Governo che — guarda caso! — mantiene i pieni poteri, pur se dimissionario! È un fatto estremamente tragico!

Ed è altrettanto tragica la mia posizione di parlamentare appartenente alla Camera dei deputati rispetto a quella di un altro parlamentare che è membro del Senato della Repubblica. Credo non si possa argomentare e affrontare una campagna elettorale in questo senso, anche perché la sottoscritta, in quanto parlamentare, deve poter essere nelle condizioni di intervenire nei confronti di atti del Governo in carica. Nella giornata odierna, ad esempio, avevo presentato una interrogazione a risposta scritta, che mi è stata respinta proprio per le motivazioni sulle quali stiamo discutendo, che è di estrema urgenza poiché verte sulla procedura degli uffici tributari locali rispetto ad un provvedimento che dovrebbe iniziare a produrre i propri effetti dal prossimo primo aprile. Si tratta quindi di atti di estrema urgenza, ai quali dovremmo, mantenendo ancora il nostro ruolo di parlamentari, dare esecuzione, anche nel rispetto delle richieste che ci vengono rivolte da quei cittadini che noi, ancora oggi, siamo qui a rappresentare!

Non so a quali procedimenti si possa far ricorso nel caso di specie — a me andrebbe benissimo anche quello della Giunta per il regolamento — ma debbono comunque essere di celere riscontro perché, altrimenti, ci sentiremmo mortificati nello svolgimento del nostro ruolo di parlamentari e non comprenderemo le ragioni per cui siamo chiamati in questa sede soltanto per la conversione in legge di decreti-legge, che comunque interessano esclusivamente l'attuale Governo (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

FRANCESCO LA SAPONARA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LA SAPONARA. Presidente i gravissimi interrogativi posti dai colleghi Strik Lievers, Guerzoni, Mattina, Garra ed altri riempiono di preoccupazione non soltanto noi deputati presenti in aula — anche se pochi, poiché la maggior parte ciangotta in Transatlantico —, ma anche, credo, l'intero paese.

Ciò che è stato fatto negli ultimi tempi ci lascia assolutamente esterrefatti. Noi esprimiamo compiutamente la nostra contrarietà politica ai fatti verificatisi in Parlamento e al di fuori di esso. In particolare, questa interpretazione assolutamente non accettabile della riduzione della attività di sindacato ispettivo lede enormemente i poteri di questo Parlamento, sui quali, naturalmente, torneremo nelle opportune sedi politiche e nel paese.

Vorremmo sottolineare poi il fatto che sia stata giustamente evidenziata la differenza di interpretazione data al riguardo dalla Camera e dal Senato. Non ci si può peraltro rifugiare dietro all'elevato numero di documenti di sindacato ispettivo presentati dai parlamentari per rilevare, come interrogazioni, anche apparentemente su temi locali, in effetti affrontano argomenti di estrema rilevanza per il paese: interrogazioni presentate da tutti i colleghi — compreso il sottoscritto — su problemi che riguardano la delinquenza, l'ordine pubblico e perfino alcuni professori di liceo classico che si sono «venduti» al miglior offerente. A quest'ultimo riguardo, devo dire che da tempo chi ora interviene aspetta una risposta precisa dal ministro della pubblica istruzione, ingegner Lombardi, che asserì un mese fa di esser intervenuto nel merito dell'interrogazione! Ebbene, siamo stati menati per il naso per mesi e mesi, ed ora sono pertanto da respingere con forza sia la riduzione del potere ispettivo, sia l'affermazione secondo la quale avremmo presentato troppi documenti di sindacato ispettivo.

Mi associo quindi alla proposta formulata dai colleghi Guerzoni e Napoli e chiedo

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

anch'io che venga convocata tempestivamente la Giunta per il regolamento perché si possa addivenire ad un diverso modo di essere del Parlamento nella XII legislatura, fino ai primi giorni di maggio. Il Presidente della Camera — condivido, in questo, le considerazioni dell'onorevole Mattina — ha dimostrato in numerose occasioni l'assoluta inadeguatezza a svolgere il ruolo ricoperto in questi due anni.

Concludo, ribadendo la richiesta che la Presidenza della Camera si faccia interprete della volontà del Parlamento e, quindi, proceda tempestivamente alla convocazione della Giunta per il regolamento, dal momento che il dettato costituzionale è qualcosa che deve essere non soltanto impresso nelle nostre menti, ma anche praticato nella vita ordinaria del Parlamento italiano e di tutto il paese (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Saponara mi consentirà di non concordare con i giudizi da lui espressi in ordine al comportamento dell'onorevole Presidente della Camera.

**ANTONIO VALIANTE.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANTONIO VALIANTE.** Senza ribadire gli argomenti che sono già stati trattati, mi associo alla decisa protesta nei confronti del provvedimento del Presidente della Camera e chiedo che lo stesso provvedimento sia immediatamente rimosso, dal momento che non ha alcuna giustificazione né sul piano formale né su quello dell'opportunità. Vi sono fatti che richiedono un intervento del Parlamento nell'interesse del paese: questa possibilità non può essere sospesa da alcuna forma di presenza a livello di responsabilità istituzionale. Ecco perché chiedo che questa condizione sia ripristinata tempestivamente, nell'interesse delle istituzioni.

**ATTILIO SIGONA.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ATTILIO SIGONA.** Signor Presidente, *Quousque tandem abutere patientiae nostrae* Pivetti? La più famosa delle invettive di Cicerone contro Catilina mi è venuta in mente questa mattina quando ho appreso dal collega Strik Lievers della decisione della Presidente della Camera: la ciliegina sulla torta della Presidenza di questa XII legislatura! Non entro nel merito delle argomentazioni giuridiche già svolte, ma non posso non osservare come dia veramente fastidio l'iter procedurale seguito, che dimostra come la Presidente della Camera non abbia sentito nemmeno il bisogno di convocare i capigruppo e le parti politiche per discutere della questione. Siamo in presenza di una grossa mancanza di sensibilità sul piano umano, oltre che su quello giuridico.

Nel momento in cui ho appreso che la Conferenza dei presidenti di gruppo era stata convocata non per discutere della questione, ma soltanto per ricevere la notifica ufficiale di una decisione già assunta, non ho potuto accettare supinamente che la Presidenza della Camera assumesse comportamenti ed atteggiamenti dittatoriali in quello che dovrebbe essere invece il tempio della democrazia. Né, tantomeno, concordo con la proposta di Giovanardi volta a limitare le interrogazioni ai temi che la Presidenza potrebbe considerare di interesse generale. Se lasciamo poteri discrezionali a questa Presidenza, nessuna delle interrogazioni sarà considerata ammissibile! Ecco perché non condivido la limitazione proposta da Giovanardi.

Nel corso degli interventi svolti dai colleghi che mi hanno preceduto ho appreso cose molto gravi. In particolare, ho appreso che il Presidente del Consiglio Dini avrebbe detto ai ministri di limitare le risposte alle interrogazioni. Siamo in presenza di un atteggiamento che abbiamo l'obbligo istituzionale di denunciare all'autorità giudiziaria. Chiedo che la Presidenza della Camera trasmetta il testo della dichiarazione dell'onorevole Napoli alla procura della Repubblica di Roma, perché non è possibile che un ministro, per iscritto, dichiari che questo Parlamento non ha alcun potere. Non è possibile! Non possiamo supinamente accettare cose di questo genere!

Ecco perché ho voluto testimoniare con il mio intervento lo sdegno profondo che avverto. Vorrei poter avere lo stesso fervore retorico di Cicerone per manifestare al massimo il mio disprezzo per l'atteggiamento del Presidente della Camera e per quello del Presidente del Consiglio dei ministri (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, con accenti diversi i deputati intervenuti hanno posto due questioni delicate, la prima delle quali riguarda il potere ispettivo politico, che è tanto più sentito quanto più si chiede il rafforzamento dei poteri dell'esecutivo. L'altra questione attiene invece ai poteri delle Camere prorogate.

Debbo ricordare a tutti i colleghi intervenuti che la limitazione in ordine alla presentazione di documenti del sindacato ispettivo, che risale nel tempo, era stata giustificata — come del resto hanno ricordato alcuni colleghi, per esempio l'onorevole Giovanardi — da un uso distorto di tali documenti in campagna elettorale; il che porrebbe su un piano di disuguaglianza il candidato parlamentare ed il candidato aspirante tale.

In ogni caso tutti, al di là dei toni diversi, hanno posto sul tappeto problemi delicati, in particolare per il Presidente di turno, il quale — guarda caso — è professore di diritto pubblico.

Assicuro pertanto tutti gli onorevoli colleghi che renderò immediatamente edotta la Presidente della Camera circa le opinioni e le argomentazioni espresse, anche perché su qualsiasi decisione è possibile tornare eventualmente con strumenti normativi, anche secondo i suggerimenti avanzati dal collega Giovanardi. È comunque questione che riguarda l'onorevole Presidente della Camera ed è mio dovere rassegnare le conclusioni alle quali gli onorevoli colleghi sono pervenuti.

#### **Sui lavori della Camera.**

**PRESIDENTE.** Avverto che la Camera sarà convocata a domicilio.

**La seduta termina alle 14,40.**

#### **CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL RELATORE ORESTE ROSSI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3848.**

**ORESTE ROSSI, Relatore.** Il decreto-legge n. 560 di cui all'atto camera n. 3898 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile, giunge a noi in seconda lettura.

Affinché non decada, i gruppi parlamentari si sono detti disponibili in Commissione ambiente a non presentare emendamenti ed eventualmente a consegnare gli interventi scritti.

All'articolo 1 sono previsti gli ambiti di applicazione dei provvedimenti, volti a contenere le situazioni di emergenza, determinatesi a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 1995. Con un emendamento il Senato ha esteso gli interventi anche ad eventi alluvionali del maggio 1994.

Gli interventi previsti comprendono per le imprese un'assegnazione di contributi in conto capitale pari al 30 per cento del valore dei danni subiti, e un importo massimo di lire 300 milioni per ogni singola impresa.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione al provvedimento in esame chiarisce che la disciplina agevolativa già prevista in favore delle imprese industriali danneggiate da pubbliche calamità è estesa anche a quelle commerciali ed artigiane, e quindi prevede la concessione di finanziamento a tasso agevolato con garanzia a carico dello Stato.

Per le aziende agricole si utilizza il fondo di solidarietà nazionale, istituito con la legge n. 185 del 14 febbraio 1992. Tra le aziende agricole sono comprese anche le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.

Il decreto non provvede alla quantificazione dell'onere recato dalla predetta disposizione, ma stabilisce che ad esso si provveda con la dotazione ordinaria del fondo, ulteriormente integrata di 10 miliardi.

Per i privati il decreto-legge prevede un contributo a fondo perduto sino al 70 per



## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

cento delle spese di ripristino per i proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, situati nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 1995, limitatamente a quelle per cui il sindaco ha emesso apposita ordinanza di sgombero per inagibilità; parimenti, un contributo a fondo perduto sino al 50 per cento delle spese di ripristino spetta per la riparazione di unità immobiliari diverse da quelle abitative.

Voglio evidenziare ai colleghi la differenza di provvidenze per questa categoria di danneggiati, rispetto agli alluvionati del novembre 1994, per i quali erano previsti, contributi sia per le unità immobiliari ad uso abitativo, che per quelle di diverso uso, pari al 75 per cento del danno subito e senza la limitazione dell'obbligo di ordinanza di sgombero per inagibilità.

Un diverso trattamento viene previsto per i privati colpiti da eventi sismici. In questo caso il decreto-legge prevede un contributo a fondo perduto sino all'85 per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo; tale contributo è ridotto al 65 per cento per le unità immobiliari diverse dall'uso abitativo.

Ancora differenti i contributi previsti per i privati, per danni causati dal dissesto idrogeologico, consistenti nel 70 per cento del danno accertato, limitatamente alle unità immobiliari che risultino distrutte o gravemente danneggiate, soggette all'ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità.

Per l'attuazione degli interventi di emergenza nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, è possibile l'emanazione di ordinanze anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il decreto-legge all'articolo 7-bis prevede un contributo straordinario di 6,5 miliardi per il 1996 all'Istituto nazionale di geofisica. La finalità dell'erogazione è da porre in relazione con l'attività che l'istituto ha svolto, per conto del dipartimento della protezione civile nell'anno 1995.

L'articolo 8 prevede la concessione di provvidenze in favore degli enti locali per danni gravi ai beni di propria pertinenza a

seguito degli eventi calamitosi suddetti. Tra queste si segnala l'intervento limitativo inserito con un emendamento al Senato, che riduce la possibilità di contrarre mutui ventennali con la Cassa depositati e prestiti, con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato, solo alle regioni, province, comuni e comunità montane di Basilicata, Calabria, Campania, Umbria, Abruzzo, Molise.

All'articolo 9-bis con un emendamento introdotto al Senato viene stanziato, in favore dell'autorità di bacino del Tevere, per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento, per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno, nonché per le opere di contenimento, collegamento, e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici, un contributo di 2 miliardi per il 1996.

L'articolo 11 prevede disposizioni integrative in ordine a precedenti eventi alluvionali compresi fra l'anno 1991 e il novembre 1994, con notevoli differenze a seconda degli eventi. Infatti le disposizioni a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, prevedono la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate, fino ad un massimo del 90 per cento mentre per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994, consistono in un contributo pari al 30 per cento del valore del danno subito, per un ammontare massimo di 300 milioni per ciascuna impresa, più un finanziamento agevolato. Per le imprese colpite nel periodo maggio/giugno 1994 si è previsto il solo contributo a fondo perduto pari al 30 per cento del valore dei danni subiti, con un massimo di 300 milioni per ciascuna impresa.

L'articolo 12, notevolmente modificato con gli emendamenti presentati al Senato, comporta numerose integrazioni di norme per le aree interessate dall'alluvione del novembre 1994. Tali integrazioni erano state concordate con il sottosegretario di Stato professor Barberi e dal gruppo di lavoro di parlamentari ed erano indispensabili per de-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

finire con chiarezza l'attuazione di una serie di provvedimenti (oltre 40), emanati appositamente per il suddetto evento alluvionale.

L'articolo 12 in esame interviene su precedenti disposizioni che riguardavano la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese interessate dagli eventi alluvionali dell'autunno del 1994.

I commi 1 e 3 hanno per oggetto le operazioni di garanzia effettuate rispettivamente dai fondi centrali di garanzia di Mediocredito e Artigiancassa sui finanziamenti concessi alle imprese danneggiate dalle alluvioni dell'autunno del 1994.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame prevede la sostituzione del comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), n. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 1995, n. 438. Tale comma, nel testo originario, si riferisce alle operazioni di finanziamento previste a favore delle imprese danneggiate dalle alluvioni del 1994 ed ammesse agli interventi del fondo centrale di garanzia di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 691 del 1994. Tale fondo, appare opportuno ricordarlo, è stato istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine effettuate sia a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno del 1966, sia a favore di privati danneggiati, sia per il ripristino di studi professionali e artistici distrutti o danneggiati.

I commi 6, 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 691 del 1994 dispongono rispettivamente il rifinanziamento del fondo e le finalità per le quali le somme disponibili potevano essere impegnate. In particolare, con il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 691 del 1994, tale fondo viene rifinanziato con una somma di 30 miliardi relativamente agli anni 1997 e 1998 e con una somma di 40 miliardi per l'anno 1999, mentre il comma 7 stabilisce che tali disponibilità

siano destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi, oneri e spese connessi ai finanziamenti disposti a favore delle imprese danneggiate. Il comma 8 prevede infine le modalità e i limiti entro i quali le garanzie del fondo possono essere accordate.

Con il comma 8-bis originario si chiariva che l'attivazione degli interventi del fondo centrale di garanzia, secondo le modalità stabilite dai commi 6 e 7 dello stesso articolo 2 del decreto-legge n. 691 del 1994, era subordinata alla preventiva utilizzazione delle eventuali garanzie accordate dai confidi ai sensi dell'articolo 2-bis dello stesso decreto 691 del 1994.

Nella nuova formulazione prevista dal comma 1 dell'articolo 12 in esame il nuovo comma 8-bis prevede l'accesso alle operazioni del fondo centrale di garanzia anche relativamente a finanziamenti già concessi dalle banche a favore delle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994, a condizione, tuttavia, che siano liberate le garanzie aggiuntive acquisite a sostegno delle operazioni di finanziamento, salvo il caso che si tratti di garanzie concesse dai confidi. In quest'ultimo caso le garanzie possono essere sempre cumulabili, ma rimane sempre l'obbligo di utilizzarle preventivamente rispetto agli interventi del fondo centrale di garanzia.

Le medesime disposizioni sono previste dal comma 3 dell'articolo 12 relativamente alle operazioni di garanzia artigiane effettuate dal fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1963, n. 1068 presso l'Artigiancassa relativamente ai finanziamenti concessi alle imprese artigiane interessate dagli stessi eventi calamitosi.

In questo modo si è dunque uniformato il trattamento normativo previsto per le operazioni di garanzia effettuate dai due fondi centrali, mentre rimane dubbia la presunta onerosità per le imprese commerciali beneficiarie degli interventi di Mediocredito, laddove tale onerosità è espressamente esclusa per le imprese artigiane dall'articolo 3 comma 6 del decreto-legge n. 691 del 1994.

Con il comma 2 dell'articolo 12 si provvede ad integrare il comma 3 dell'articolo 3 del

decreto-legge n. 691 del 1994, alla previsione che i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane danneggiate dalle alluvioni del 1994, alla cui corresponsione di contributi sugli interessi sono destinate le risorse del fondo per il pagamento degli interessi istituito presso l'Artigiancassa, debbano essere utilizzati dalle imprese per il ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione delle scorte, si aggiunge che tali finanziamenti possono essere destinati alla ricostituzione di scorte da impiegarsi in attività differenti da quelle esercitate alla data del 4 novembre 1994, incentivando in questo modo l'avvio di una sorta di riconversione industriale delle attività produttive delle stesse zone. Si segnala, tuttavia, che tale estensione sembra limitarsi soltanto alle previsioni di finanziamento effettuate nei confronti delle imprese artigiane e non a quelle erogate nei confronti delle imprese commerciali ed industriali disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 691 del 1994.

Il comma 4 provvede alla riscrittura e all'integrazione dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438. Nel testo originario quest'articolo stabiliva che i mutui contratti anteriormente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 da soggetti risultati successivamente a quella data alluvionati potevano essere convertiti con i mutui previsti dal decreto-legge n. 646 del 1994 e dal decreto-legge n. 691 del 1994, e successive modificazioni, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.

Tale norma era rimasta inattuata per la non perfetta formulazione della disposizione; con il comma 4 in esame si corregge la formulazione dell'articolo, prevedendo che i mutui contratti prima delle alluvioni del 5 e 6 novembre dalle imprese danneggiate o successivamente dagli stessi eventi alluvionali e relativi sempre all'esercizio dell'attività d'impresa potranno essere convertiti con i mutui previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, e cioè con i mutui concessi dalle banche rispetto ai quali si prevede l'intervento di sostegno del Me-diocredito e dell'Artigiancassa mediante la

corresponsione di contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi. La conversione potrà avvenire sempre nel rispetto delle autorizzazioni di spesa consentite, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.

Il ministro del tesoro, ai sensi del comma 5, determinerà con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le disposizioni attuative di questa norma. È stato approvato un emendamento che aggiunge al comma 5 la prescrizione che i soggetti interessati debbano presentare le relative domande di conversione dei mutui entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Il comma 5-*bis* prevede che il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 691 del 1994, e successive modificazioni (vedasi anche gli articoli 2 e 11 del presente decreto) a favore di ciascuna impresa nella misura massima del 30 per cento del valore dei danni subiti da beni mobili ed immobili e comunque per un massimo di 300 milioni di lire, debba essere versato alle imprese che abbiano cessato la loro attività dietro presentazione di una perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Tra le imprese cessate si comprendono anche quelle che sono sottoposte alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

Sono stati inoltre inseriti, dal comma 5-*ter*, tre commi aggiuntivi dopo il comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438) recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994. In particolare, viene fissato il termine ultimo (30 aprile 1996) entro il quale dovranno essere presentate le domande volte ad ottenere provvidenze per la perdita od il danneggiamento di beni mobili e di beni immobili registrati (*ex* articolo 1, comma 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35), in favore dei proprietari. Il secondo comma aggiuntivo prevede che per le modalità di determinazione, conces-

sione ed erogazione dei contributi si applichino le disposizioni di cui ai capi I (Integrazioni e modifiche alla deliberazione del 22 dicembre 1994) e III (Beni mobili) della deliberazione della conferenza permanente Stato-regioni del 12 gennaio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. La spesa massima ammissibile per tali beni mobili viene determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti ovvero in ragione di 3 milioni per vano catastale (inteso quale superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati).

Il terzo comma aggiuntivo ammette, ai fini della documentazione probatoria, le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei beni medesimi.

I commi 5-*quater* e 5-*quinqies* modificano ed integrano l'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 364 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1995, in particolare il comma 5-*quinqies* proroga al 30 aprile 1996 il termine (fissato precedentemente al 31 marzo 1996) per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti dalle disposizioni a favore delle imprese delle zone colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno del 1994.

Il comma 5-*quater* stabilisce, invece, che il termine per la presentazione, da parte dei titolari degli studi professionali localizzati nei territori interessati dalle alluvioni del novembre 1994, delle domande di accesso ai contributi di cui agli articoli 2 e 3-*bis* del decreto-legge n. 691 del 1994, ai quali sono ammessi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del decreto-legge 154 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 265 del 1995, è fissato, diversamente dalle imprese, al 30 giugno 1996.

Il comma 5-*sexies* estende ai soggetti interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1996 la possibilità di prestare il servizio militare di leva nelle province di residenza o nelle province contigue già prevista dall'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22) recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalla eccezionali avversità

atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade di novembre 1994, già prevista per i soggetti chiamati alle armi per gli anni 1994 e 1995. I militari di leva beneficiari di detto trattamento dovranno coadiuvare il personale degli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche impegnate nell'attività di realizzazione degli interventi disposti dal decreto in esame. Le modalità di impiego dei giovani saranno stabilite mediante accordi tra i comandi militari interessati ed i prefetti competenti per territorio, sulla base delle esigenze delle amministrazioni e delle attitudini dei militari di leva. Saranno destinati non solo a coadiuvare il personale delle amministrazioni pubbliche impegnate negli interventi disciplinati dal decreto legge, ma — qualora siano in possesso della qualifica di coadiuvante di impresa agricola — anche a partecipare a specifici interventi a favore del settore agricolo. Il possesso della qualifica di coadiuvante di impresa agricola dovrà essere documentato a norma di legge e dovrà essere antecedente alla data del 4 novembre 1994. Si rammenta che il termine «coadiuvante di impresa agricola» designa la persona che lavora nell'impresa agricola di un congiunto.

Le disposizioni di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 646 del 1994 trovano applicazione, secondo quanto dal comma 5-*septies*, anche a tutti i comuni ricompresi nel decreto del ministro delle risorse agricole 17 gennaio 1995, recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo, Torino, Vercelli e Novara.

Il comma 5-*novies* prevede che i soggetti assegnatari dei contributi previsti dall'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35), recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti posti dall'autori-

tà di bacino del Po, possano inoltrare apposite domande ai sindaci entro il 30 aprile 1996. Per quanto attiene all'accoglimento delle domande e delle relative erogazioni si dispone che esse possano aver luogo nei limiti delle disponibilità residue all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 del medesimo articolo 1 (900 miliardi per il 1995 e 1.000 miliardi per il 1996) e nei limiti dei benefici previsti dal medesimo articolo. A tale proposito si ricorda che in favore dei soggetti che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di unità immobiliari che siano andate distrutte o per le quali non vi sia possibilità di ripristino il comma 1 dell'articolo 1 ha disposto l'erogazione di contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile pari a quella dell'immobile distrutto e comunque non superiore a 200 metri quadrati, limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, mentre per ogni altra unità immobiliare, si prevede l'assegnazione di un contributo sino al 75 per cento della spesa.

Per i proprietari d'immobili danneggiati dai richiamati eventi alluvionali è stata invece prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 l'erogazione di un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

Il comma 5-*octies* dispone la proroga al 30 giugno 1996 del termine (fissato al 31 marzo 1996 dall'articolo 5 comma 1 del decreto-legge n. 646 del 1994, come modificato dall'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 634 del 1995) entro il quale il comitato ex articolo 2 del decreto-legge n. 646 del 1994 (composto dal ministro dell'interno, che lo presiede, e dai rappresentanti delle regioni interessate) e le amministrazioni interessate possono continuare ad intervenire — sentita l'autorità di bacino, per quanto di competenza — anche in dero-

ga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità.

All'articolo 14 sono previste agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, che prevedono la predisposizione di un piano, da effettuarsi a cura del dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni interessate, per la dislocazione di mezzi e materiali sulle zone a rischio del territorio nazionale, al fine di potenziare e migliorare la qualità degli interventi da attuarsi, da parte del servizio nazionale di protezione civile, a seguito del verificarsi di un'emergenza. L'affidamento dei materiali può essere dato ad uso gratuito anche alle organizzazioni di volontariato e parimenti per i beni mobili registrati appartenenti allo Stato.

All'articolo 15 vi sono disposizioni in merito a precedenti interventi sulla zona del napoletano. Durante l'esame al Senato sono stati stanziati contributi e previste norme per comuni compresi nelle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite da eventi sismici, nonché interventi per la riduzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea, della Basilicata e Sicilia.

La copertura finanziaria per il decreto è quantificata in 106,7 miliardi per il 1996: per una quota pari ad 86,7 miliardi la copertura è posta a carico delle disponibilità previste dal decreto-legge n. 691 del 1994 e per i rimanenti 20 miliardi è posta a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. PIERO CARONI

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 17,30.

PAGINA BIANCA

---

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

- 
- F = voto favorevole (in votazione palese)  
C = voto contrario (in votazione palese)  
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = astensione  
M = deputato in missione  
T = Presidente di turno  
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA



## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

\*\*\* ELENCO N. 1 (DA PAG. 19900 A PAG. 19916) \*\*\*

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	ddl 3648 - voto finale	18	416	1	209	Appr.
2	Nom.	ddl 2674 - voto finale	2	417	1	210	Appr.
3	Nom.	ddl 3454 - voto finale	3	410	2	207	Appr.
4	Nom.	ddl 3456 - voto finale		413		207	Appr.
5	Nom.	ddl 3453 - voto finale		408		205	Appr.
6	Nom.	ddl 3457 - voto finale	1	405		203	Appr.
7	Nom.	ddl 3458 - voto finale	1	412		207	Appr.
8	Nom.	ddl 3474 - voto finale	1	415		208	Appr.
9	Nom.	ddl 3475 - voto finale	2	409	1	206	Appr.
10	Nom.	ddl 3476 - voto finale	1	414	1	208	Appr.
11	Nom.	ddl 3477 - voto finale	2	407	2	205	Appr.
12	Nom.	articolo 96-bis - ddl 3725	2	389	22	206	Appr.
13	Nom.	inserimento ex art.27 - ddl 3898	1	359		270	Appr.
14	Nom.	ddl 3898 - voto finale	3	315		158	Appr.
15	Nom.	ddl 3760 - voto finale	3	318	1	160	Appr.
16	Nom.	ddl 3654 - voto finale	6	306	13	160	Appr.
17	Nom.	articolo 96-bis - ddl 3748	Mancanza numero legale				

\* \* \*











XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17 ▪																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COLLAVINI MANLIO							F	F	F	F	F	F	F				
COLLI OMBRETTA																	
COLOMBINI EDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
COLOSIMO ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
COLUCCI GAETANO													F				
COMINO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COMMISSO RITA	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	P	
CONTE GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
CONTI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
CONTI GIULIO																	
CORDONI ELENA EMMA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CORLEONE FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
COSSUTTA ARMANDO																	
COSTA RAFFAELE																	
COVA ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
CRIMI ROCCO	F	F				F	F	F	F	F	C	F	F	F			
CRUCIANELLI FAMIANO																	
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AIMMO FLORINDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F		
D'ALEMA MASSIMO																	
D'ALIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
DALLA CHIESA MARIA SIMONA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
DALLARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
DANIELI FRANCO																	
DE ANGELIS GIACOMO			F		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	
DE BENETTI LINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
DE JULIO SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
DEL GAUDIO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
DELLA ROSA MODESTO MARIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA VALLE RAFFAELE																	
DELL'UTRI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
DEL NOCE FABRIZIO															F		
DEL PRETE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	P	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F				
DE MURTAS GIOVANNI	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	P

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17 ■																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
FONTAN ROLANDO																	
FORESTIERE PUCCIO																	
FORMENTI FRANCESCO	F						F	F			F	F	F	F	F	F	P
FRAGALA' VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
FRAGASSI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
FRANZINI TIBALDEO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
FROSIO RONCALLI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
FUMAGALLI VITO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA																	
FUSCAGNI STEFANIA															F	F	
GAGGIOLI STEFANO	F	F			F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	P
GALDELLI PRIMO	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C					
GALLETTI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALLI GIACOMO																	
GALLIANI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBALE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F			
GARAVINI ANDREA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
GARRA GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
GASPARRI MAURIZIO	F	F	F	F	F			F	F		F	F	F	F	F		
GATTO MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
GERARDINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
GERBAUDO GIOVENALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIROLDI FRANCESCO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F			F		
GIACCO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
GIACOVAZZO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
GIANNOTTI VASCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
GIARDIELLO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F		
GIBELLI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F							F	F	F	
GILBERTI LUDOVICO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	F	F	F	F		F	F							F	F	F	P
GISSI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
GIUGNI GINO																	
GIULIETTI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	P	
GNUTTI VITO																	
GODINO GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	P
GORI SILVANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	P
GRAMAZIO DOMENICO																	
GRASSI ENNIO	F	F												F	F		













XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17 ■																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PEZZOLI MARIO																	
PEZZONI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
PIACENTINO CESARE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F		
PILO GIOVANNI																	
PINTO MARIA GABRIELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	
PINZA ROBERTO	F		F				F	F			F				F	P	
PISANU BEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PISTONE GABRIELLA	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F			P	
PITZALIS MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
PIVA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
PIZZICARA ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
PODESTA' STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
POLENTA PAOLO																	P
POLI BORTONE ADRIANA																	
POLLI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
PORCARI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
PORCU CARMELO																	
PORTA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
POZZA TASCA ELISA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
PRESTIGIACOMO STEFANIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PROCACCI ANNAMARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
PROVERA FIORELLO																	
PULCINI SERAFINO	F	F	F	F											F	F	
RAFFAELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
RALLO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
RANIERI UMBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
RASTRELLI GIANFRANCO	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	P
RAVETTA ENZO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
REALE ITALO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
REBECCHI ALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
RICCIO EUGENIO	F	F															
RINALDI ALFONSINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
RIVELLI NICOLA																	
RIVERA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
RIZZA ANTONIETTA	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
RIZZO ANTONIO	F	F	F	F		F		F	F	F	F	F					
RIZZO MARCO				F												C	
ROCCHETTA FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17 ▪																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RODEGHIERO FLAVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ROMANELLO MARCO																	
ROMANI PAOLO																	
RONCHI ROBERTO										F	F	F	F	F	F	F	
ROSCIA DANIELE	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ROSITANI GUGLIELMO																	
ROSSETTO GIUSEPPE																	
ROSSI LUIGI		F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ROSSI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
ROSSO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ROTONDI GIANFRANCO																F	
ROTUNDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
RUBINO ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
RUFFINO ELVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
SACERDOTI FABRIZIO																	P
SAIA ANTONIO				F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	P	
SALES ISAIA																	
SALINO PIER CORRADO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
SALVO TOMASA								F	F	F	F						
SANDRONE RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
SANZA ANGELO MARIA		F													F	P	
SAONARA GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
SARACENI LUIGI	F	F	F				F	F	F	F	A	F	A	P			
SARTORI MARCO FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	P	
SAVARESE ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
SCALIA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
SCALISI GIUSEPPE	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO																	
SCERMINO FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
SCHETTINO FERDINANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	P		
SCIACCA ROBERTO																	
SCOCA MARETTA						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
SCOZZARI GIUSEPPE	F						F	F	F	F	F	F	F	F			
SEGNI MARIOTTO	F	F	F										F				
SELVA GUSTAVO	F	F	F	F			F	F	F	F	F						





XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1° DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17 ▪																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TATARELLA GIUSEPPE																	
TATTARINI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	P
TAURINO GIUSEPPE													F				
TESO ADRIANO																	
TOPANI ORESTE	F	F		F		F	F	F	F	F		F	F			P	
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F		F	F	
TONIZZO VANNI													F		F		
TORRE VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
TORTOLI ROBERTO															F		
TRANTINO VINCENZO					F	F	F	F	F	F	F	F	F				
TRAPANI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		
TRAVAGLIA SERGIO																	
TREMAGLIA MIRKO																	
TREMONTI GIULIO																	
TREVISANATO SANDRO	F	F													F		
TRINCA FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
TRINGALI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	
TRIONE ALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
TURCI LANFRANCO	F	F			F	F	F	F				F	F	F	F		
TURCO LIVIA																	
TURRONI SAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	P	
UCCHIELLI PALMIRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
UGOLINI DENIS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
URBANI GIULIANO																	
URSO ADOLFO														F	F	F	P
USIGLIO CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
VALDUCCI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F		
VALENSISE RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VALENTI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VALIANTE ANTONIO	F	F		F								F	F	F	F	P	
VALPIANA TIZIANA	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	P	
VANNONI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VASCON MARUCCI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VELTRONI VALTER																	
VENDOLA NICHÌ	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		C	P	
VENEZIA MARIO																P	
VIALE SONIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VIDO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1996

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 17 ▪																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VIETTI MICHELE																	
VIGEVANO PAOLO																	
VIGNALI ADRIANO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F				A	P	
VIGNERI ADRIANA	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	P
VIGNI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
VIODANTE LUCIANO																	
VISCO VINCENZO																	
VITO ELIO	F	F		F													
VIVIANI VINCENZO																	
VOCCOLI FRANCESCO	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	C	F	F		C	
VOZZA SALVATORE	F	F	F	F	F	F							F		F		
WIDMANN JOHANN GEORG																	
ZACCHEO VINCENZO	F	F													F	P	
ZACCHERA MARCO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		F	
ZAGATTI ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P
ZANI MAURO																	
ZELLER KARL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	P
ZEN GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZENONI EMILIO MARIA	F						F		F	F	F						
ZOCCHI LUIGI																	

\* \* \*